

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXV

BARI, 20 LUGLIO 2004

N. 92

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 926

LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di capannoni per insediamenti produttivi artigianali. Ditta: Montagano Vincenzo.

Pag. 8545

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 927

LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di un complesso per produzione prefabbricati, scale di sicurezza e carpenteria metallica nel Comune di San Severo (Fg). D'Errico Costruzioni s.r.l.

Pag. 8552

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 928

Binetto (Ba) - LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per realizzazione stabilimento industriale per trasformazione prodotti agricoli. Ditta: Charlie Brown di Rutigliano Giacomo & C. snc.

Pag. 8559

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 929

Spinazzola (Ba) - Stabilimento ospedaliero di Spinazzola - Adeguamento a norma Concessione in deroga ex art. 14 D.P.R. 6.6.2001, N. 380. Nulla osta ex art. 30 L.R. 31/5/80, n. 56.

Pag. 8566

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 930

Triggiano (Ba). Progetto per realizzazione lavori ampliamento e ammodernamento tronco S.P. 60 Triggiano - S. Giorgio. Rilascio autorizzazione

paesaggistica art. 5.07 NTA del PUTT/P. Soggetto proponente: Amministrazione Provinciale di Bari.

Pag. 8568

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 931

Sanarica (Le) - Variante al P. di F. vigente. Area da destinare a insediamenti produttivi.

Pag. 8575

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 932

Fasano (Br) - Variante parziale al PRG vigente - zona B3 ed area a servizi pubblici di quartiere in via Gravinella.

Pag. 8578

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 933

Andria (Ba) - Progetto di lottizzazione zona D/8 e zona D/6 di PRG in C.da Cocevola. Rilascio parere paesaggistico. Ditta: Sportland srl.

Pag. 8581

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 2004, n. 959

S. Agata di Puglia (Fg) - PUTT/P art. 5.04 NTA "Attestazione di compatibilità paesaggistica". Ditta Api Holding spa Loc.tà: "Serra del vento" e "Taverna la Storta".

Pag. 8586

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 2004, n. 960

Acquarica del Capo (Le) - Piano Regolatore Generale - Approvazione definitiva.

Pag. 8590

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 2004, n. 961

S. Marco in Lamis (Fg) - Variante al PdF per individuazione aree per insediamenti artigianali. Delibera di C.C. n. 48 del 20/06/2000. Loc. "Coppe Casarinelli".

Pag. 8596

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 926

LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di capannoni per insediamenti produttivi artigianali. Ditta: Montagano Vincenzo.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Unità Operativa confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 “Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale” così come modificata ed Integrata dalla L.R. n. 8 del 28/01/1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo, Industriale, artigianale turistico ed alberghiero consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 (ora sostituito dall'art. 34 del D.Lvo 267/2000) di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo, di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico Agente “non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigiani, turistiche ed alberghiere”.

In attuazione delle citate disposizioni di Legge, il Sindaco del Comune di San Severo con nota n. 15907 del 29.07.2002, ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un “Accordo di Pro-

gramma per la realizzazione da parte della Ditta “Montagano Vincenzo” di un complesso di cinque capannoni per attività produttive.

Alla predetta nota sindacale è allegato il parere, in ordine all'intervento programmato, espresso in data 29/07/2002 dal Dirigente del II Settore - Sezione Urbanistica dell'U.T.C. che testualmente di seguito si riporta:

“Considerato che:

- il P.R.G. del Comune di San Severo è dotato di area destinata ad insediamenti artigianali - P.I.P. II intervento - la cui realizzazione è subordinata all'approvazione di Strumento Urbanistico Esecutivo di iniziativa pubblica, all'attualità decaduta per decorrenza del vincolo decennale;
- E' stato avviato giudizio di merito, pendente davanti al Consiglio di Stato, per effetto del provvedimento di diniego di approvazione S.U.E. di Iniziativa privata, presentata da alcuni proprietari dei suoli ricadenti nel P.I.P. per effetto del quale le aree ben possono essere ricomprese tra quelle di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge regionale 34/94 in quanto “giuridicamente inefficaci”;
- L'area P.I.P. - II intervento - non è dotata di P.P.A. operativo;
- Le urbanizzazioni del P.I.P. non sono state incluse nel programma triennale delle opere pubbliche;

con queste premesse il Dirigente II Settore ha ritenuto di poter esprimere parere positivo sulla percorribilità dell'iter di cui alla legge regionale n.34/94 così come modificata dalla l.r. n. 8/98;

Tutto ciò premesso:

Viste le direttive emanate dalla Giunta Regionale con provvedimento del 10.10.2000 n. 1248;

Visto il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio ed i Beni ambientali;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Decreto di nomina sindacale del 30 gennaio 2002 n. 1839;

IL DIRIGENTE IL SETTORE*ATTESTA*

- Che lo specifico settore di appartenenza del programma costruttivo in progetto alla luce delle disposizioni normative di cui alle leggi regionali n. 34/94 e n. 8/98 è quello produttivo;
- Che non essendo "giuridicamente efficaci" le aree specificatamente destinate agli insediamenti delle attività produttive, la proposta può trovare accoglimento, previa stipula di accordo di programma ai sensi della legge regionale 34/94 così come modificata dalla legge regionale n. 8/98.
- Che la documentazione tecnica prodotta dalla ditta proponente risulta sufficiente per individuare compiutamente la proposta di variante puntuale allo strumento urbanistico vigente;
- Che il programma edilizio proposto rispetta i parametri ed il mutamento della zonizzazione urbanistica, e non contrasta con i criteri informativi generali dello strumento urbanistico vigente e/o con la previsione di opere pubbliche;
- Che il programma proposto è in minima parte dotato di urbanizzazione primarie, e che lo stesso prevede un eventuale potenziamento, a cura e spese del concessionario, delle opere di urbanizzazione primarie;
- Che per la cessione del 10% delle aree il concessionario provvederà alla monetizzazione delle stesse, impegnando l'A.C. ad acquisire apposita area sulla quale prevedere urbanizzazioni di supporto all'attività produttive (parcheggi di interscambi, aree di carico e scarico, ecc.);
- Che l'area d'intervento non è soggetta ai vincoli paesaggistico, archeologico, usi civici, idrogeologico, storico, naturalistico ed in particolare non sussistono condizioni di immutabilità assoluta, finalizzate alla tutela del territorio e dell'ambiente e ciò anche sulla base della verifica di compatibilità dell'intervento con le N.T.A. del PUTT Paesaggio;

- Che il piano occupazionale presentato dalla ditta proponente è stato redatto secondo le direttive emanate con delibera regionale del 10.10.2000 n. 1248;

- Che i contenuti della bozza di convenzione presentata dalla ditta proponente risultano conformi alle disposizioni della legge regionale 8/98 e alle direttive della data delibera regionale."

L'intervento proposto interessa aree tipizzate dal P.R.G. vigente del Comune di San Severo come Verde agricolo della superficie complessiva di m² 13.540,80, in catasto riportate alla particella n. 993/b proveniente dalle particelle 140, 717, 923 del foglio di mappa n. 32, lungo la via SS 89 per Apricena.

Gli insediamenti proposti sono caratterizzati dai seguenti indici e parametri urbanistici i cui valori sono stati desunti dagli elaborati grafici e dalla relazione di progetto:

- Superficie lotto: mq. 13.540,80;
- Superficie coperta totale: mq. 5.492,16;
- H max: ml. 6,55;
- Volume: mc. 33.119,80;
- Indice di fabbricabilità territoriale: mq/mc. 2,45;
- Area destinata a parcheggi privati: e verde privato: mq. 635,00;
- Parcheggio e verde pubblico: mq. 1.512,00.

L'intervento in progetto prevede la realizzazione dei seguenti corpi di fabbrica:

- A. capannone destinato alla produzione di olio aromatizzato.
- B. capannone destinato alla produzione ed il confezionamento di sottotetti ed olive in salamoia.
- C. capannone destinato alla lavorazione, confezionamento ed inscatolamento di ortaggio e prodotti agricoli in genere.
- D. capannone destinato alla produzione e stagionatura di insaccati di carne suina.
- E. capannone destinato alla produzione di biscotti dolci e salati.
- F. fabbricato destinato ad uffici ed alloggio custode.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali:

- Relazione Tecnica;
- Tav. 2.1. Stralcio dello strumento Urbanistico vigente;
- Tav. 2.2 Stralcio catastale;
- Tav. 2.3 Cartografia aerofotogrammetrica dello stato di fatto;
- Tav. 2.4 cartografia aerofotogrammetrica con le indicazioni delle opere di urbanizzazione;
- Tav. 2.5 Elaborato di dettaglio;
- Tav. 2.6 Studio tipologico - piante;
- Tav. 2.6/a Studio tipologico - prospetto e sezioni;
- Tav. C3/a Rapporto tra lay-out e immobili da realizzare;
- Relazione geologica e geotecnica
- Piano aziendale (Business Plan)
- Piano occupazionale;
- Planimetria P.U.T.T.
- Schema di convenzione;
- Certificazione catastale - atto di proprietà

Con successiva nota in data 22.09.2003 la ditta Montavano Vincenzo ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con nota n° 9120/c del 12.09.2003 dell'Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio.

- Tav 2.2a integrazione - stralcio catastale con indicazione delle costruzioni esistenti e quelle a farsi;
- Tav 2.2b integrazione - stralcio catastale con indicazione delle aree a standards da cedere al Comune;
- Tav 2.5 integrazione - elaborato di dettaglio parametri urbanistici.

In merito al vincolo sismico gravante sulle aree oggetto d'intervento il Genio Civile di Foggia con nota n° 2175 del 18.02.2002, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso il parere di seguito riportato:

“... Tutto quanto esaminato e considerato, esprime, per il progetto di che trattasi, parere favorevole solo ai sensi dell'art. 13 della legge 2/2/74 n. 64, a condizione che sia nella fase di progettazione che di esecuzione dei lavori vengano osservate scrupolosamente le condizioni indicate nelle considerazioni tecniche della suddetta relazione geologica e geotecnica, fermo restando ulteriori indagini geologiche e geotecniche in corrispondenza di ogni singolo intervento da allegare, prima dell'inizio

lavori, alla richiesta dell'attestato di deposito degli elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 62 della l.r. n. 27/85, da redigere nel rispetto delle norme tecniche di edilizia antisismica.”

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n° 34/94, dagli atti trasmessi dal Comune di San Severo, ed in particolare dall'attestato a firma del Dirigente dell'U.T.C. datato 29.07.2002, risulta tra l'altro:

- a) Che il P.R.G. del Comune di San Severo è dotato di area destinata ad insediamenti artigianati - P.I.P. II intervento - la cui realizzazione è subordinata all'approvazione di Strumento Urbanistico Esecutivo di Iniziativa pubblica all'attualità decaduta per decorrenza del vincolo decennale;
- b) Che è stato avviato giudizio di merito, pendente davanti al Consiglio di Stato per effetto del provvedimento di diniego di approvazione S.A.E. di iniziativa privata, presentata da alcuni proprietari ei suoli ricadenti nel P.I.P. per effetto del quale le aree ben possono essere ricomprese tra quelle di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge regionale 34/94 in quanto “giuridicamente inefficaci”;
- c) Che l'area del PIP - II intervento non è dotata di PPA operativo;
- d) Che le urbanizzazioni del PIP non sono incluse nel programma triennale delle opere pubbliche;

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per gli interventi proposti dalla Ditta Montavano Vincenzo, sussistono le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente.

La variante connessa all'Accordo di Programma risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico attesa la localizzazione del lotto di Intervento in un ambito caratterizzato dalla presenza di impianti produttivi nonché in relazione allo stato di urbanizzazione della zona interessata, la cui nuova destinazione urbanistica non confligge con la pianificazione comunale esistente.

L'intervento dovrà, però, essere subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Nell'ambito del lotto d'intervento, dovrà essere destinata a standard pubblici, ai sensi del D.M. 2.4.68 n. 1444, una superficie non inferiore ai minimi fissati dalla predetta disposizione;
- 2) Nella realizzazione degli interventi e delle recinzioni dei lotti dovranno essere rispettate le distanze dal Nuovo Codice della Strada;
- 3) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m.;
- 4) Perimetralmente alle aree interessate, dovranno essere piantumate alberature in modo da realizzare effetti mitigatori degli Interventi proposti;
- 5) Obbligo, da parte della ditta Montagano di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di adduzione dell'acqua potabile e alla rete di smaltimento delle acque reflue di fogna bianca e nera nonché del relativo ciclo di trattamento ed eventuale allontanamento dei residui di trattamento in conformità alla vigente legislazione in materia, nonché degli impianti per la fornitura di energia elettrica a servizio dell'insediamento;
- 6) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del destinatario in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali previsti n. 22 addetti e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività del complesso industriale. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata al valori degli oneri connessi al permesso di costruire. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in

manca del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

Inoltre, ricadendo le aree interessate dall'intervento in ambito normale "E" del PUTT/Paesaggio (approvato dalla G.R. con Delibera n° 1748/2000) la variante urbanistica non è soggetta a "parere paesaggistico" ai sensi del combinato disposto degli artt. 2.01 - punto 2 - e 5.03 delle N.T.A. del PUTT, né sussistono sotto il profilo paesaggistico elementi ostativi ai fini della sottoscrizione dell'accordo di Programma.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./P.B.A.), che le aree Interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.R. n. 7/98.

Si dà, altresì, atto che:

- l'area d'intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000;
- l'intervento oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico vigente nei termini di ritipizzazione dell'area da attuale Verde Agricolo e fascia di rispetto stradale ad Insediamenti Produttivi, sotto l'osservanza degli indici e dei parametri urbanistico-edilizi così come sopra riportati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 - 5° comma - del D.lgs n. 267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n. 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di San Severo.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Infine, si dà atto che, il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n. 1284 del 10.10.2000.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 40, LETT. E - DELLA L.R. N. 7/97.

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01”

“Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile dell'unità operativa e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. 19.12.94, n° 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di San Severo per la realizzazione, in variante al P.R.G. vigente, da parte della Ditta Montagano Vincenzo dei

capannoni per insediamenti produttivi artigianali nel territorio del Comune di San Severo alla S.S. 89 per Apricena;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele Fitto e il Comune di San Severo rappresentato dal Sindaco pro-tempore in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34, così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, per la realizzazione di capannoni ad uso artigianale nel Comune di San Severo da parte della ditta Montagano Vincenzo.

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142, ora sostituito dall'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, previamente autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianati;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 34 del D.lgs n. 267/2000, l'Ac-

cordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto di approvazione del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

- a) che la ditta Montagano Vincenzo, ha in programma la realizzazione di capannoni ad uso artigianale, nel territorio del Comune di San Severo;
- b) che, in assenza di aree giuridicamente efficaci nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di San Severo ha richiesto, con istanza in data 29.07.2002, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di capannoni ad uso artigianale con reperimento di area idonea, in variante al P.R.G. vigente;

PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco di San Severo:

- a) che lo strumento urbanistico vigente del Comune di San Severo non dispone di aree giuridicamente efficaci per la realizzazione degli insediamenti programmati dalla ditta Montagano Vincenzo, e pertanto è stata individuata apposita area dell'estensione di 13.540,80 con destinazione a zona agricola nel vigente P.R.G.;
- b) che l'area individuata, risulta censita in catasto terreni in agro di San Severo al foglio n° 32 p.lla n° 993/b, proveniente dalle particelle 140 - 717 - 923 per una superficie territoriale di 13.540,80 mq.; gli interventi sono ubicati lungo la strada SS 89 per Apricena;
- c) che la ditta Montagano Vincenzo si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondarie necessarie, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 10 unità;

VISTA

la deliberazione n. ____ - del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni - il Presidente della G.R. alla sottoscrizione

dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di San Severo ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, per la realizzazione degli interventi da parte della ditta Montagano Vincenzo

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di San Severo, come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) In attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, la Regione Puglia e il Comune di San Severo con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della ditta Montagano Vincenzo di capannoni ad uso artigianale, in variante al vigente strumento urbanistico. I complessi produttivi a carattere artigianale, ricadono in area che il vigente P.R.G. destina a Verde Agricolo. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento si fa riferimento agli elaborati grafici riportati nella delibera di G.R. n. ____ del _____;
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art. 5 punto 1 del D.M. n° 1444/68; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n° ____ del _____;
- 4) La ditta Montagano Vincenzo dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.

5) Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di San Severo e la ditta Montagano Vincenzo diretta a disciplinare:

- a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
- b) l'obbligo della ditta Montagano Vincenzo di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria;
- c) il divieto per la società di alienare l'area interessata dal programma prima della sua edificazione;
- d) l'obbligo della ditta Montagano Vincenzo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali (n. 22 addetti a regime), previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso degli immobili essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri connessi al permesso di costruire. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di San Severo ratificherà il presente Accordo di Programma.

6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 quarto comma del D.lgs n. 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante allo strumento

urbanistico generale del Comune di San Severo. Resta inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di San Severo, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della vigente normativa. Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.

- 7) Nell'eventualità che la ditta Montagano Vincenzo non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.
- 8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà alla ditta Montagano Vincenzo il permesso di costruire entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma - L.R. n° 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa Società proponente.
- 9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.
- 10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di San Severo provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.
- 11) Ai sensi del sesto comma dell'art. 34 del D.lgs

n. 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di San Severo.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del
Comune di San Severo

Il Presidente della
Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 927

LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di un complesso per produzione prefabbricati, scale di sicurezza e carpenteria metallica nel Comune di San Severo (Fg). D'Errico Costruzioni s.r.l.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Unità Operativa confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 “Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale” così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28/01/1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo, industriale, artigianale turistico ed alberghiero consente

ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 (ora sostituito dall'art. 34 del D.Lvo 267/2000) di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo, di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente “non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali, turistiche ed alberghiere”.

In attuazione delle citate disposizioni di Legge, il Sindaco del Comune di San Severo, con nota n. 15076 del 19.07.2002, ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un “Accordo di Programma per la realizzazione da parte della Ditta “D'Errico Costruzioni s.r.l.” di un complesso produttivo per la realizzazione di strutture edilizie per la produzione, deposito e la vendita di carpenteria metallica, scale di sicurezza e semi lavorati vari.

Con successiva nota in data 04.07.03 n° 11632 il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Severo ha prodotto integrazioni agli atti già trasmessi con la nota sindacale n° 15076/02.

Alla predetta nota sindacale è allegato il parere, in ordine all'intervento programmato, espresso in data 19/07/2003 dal Dirigente del II Settore - Sezione Urbanistica dell'U.T.C. che testualmente di seguito si riporta:

“Considerato che:

- il P.R.G. M Comune di San Severo è dotato di area destinata ad insediamenti artigianali - P.I.P. Il intervento - la cui realizzazione è subordinata all'approvazione di Strumento Urbanistico Esecutivo di iniziativa pubblica, all'attualità decaduta per decorrenza del vincolo decennale;
- E' stato avviato giudizio di merito, pendente davanti al Consiglio di Stato, per effetto del provvedimento di diniego di approvazione S.U.E. di iniziativa privata, presentata da alcuni proprietari dei suoli ricadenti nel P.I.P. per effetto del quale le

aree ben possono essere ricomprese tra quelle di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge regionale 34/94 in quanto "giuridicamente inefficaci";

- L'area P.I.P. - II intervento - non è dotata di P.P.A. operativo;
- le urbanizzazioni del P.I.P. non sono state incluse nel programma triennale delle opere pubbliche;

con queste premesse il Dirigente II Settore ha ritenuto di poter esprimere parere positivo sulla percorribilità dell'iter di cui alla legge regionale n. 34/94 così come modificata dalla l.r. n. 8/98;

Tutto ciò premesso:

Viste le direttive emanate dalla Giunta Regionale con provvedimento del 10.10.2000 n. 1248;

Visto il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio ed i Beni ambientali;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;

il Decreto di nomina sindacale del 30 gennaio 2002 n. 1839;

IL DIRIGENTE II SETTORE

ATTESTA

- Che lo specifico settore di appartenenza del programma costruttivo In progetto alla luce delle disposizioni normative di cui alle leggi regionali n. 34/94 e n. 8/98 è quello produttivo;
- Che non essendo "giuridicamente efficaci" le aree specificatamente destinate agli insediamenti delle attività produttive, la proposta può trovare accoglimento, previa stipula di accordo di programma ai sensi della legge regionale 34/94 così come modificata dalla legge regionale n. 8/98.
- Che la documentazione tecnica prodotta dalla ditta proponente risulta sufficiente per individuare compiutamente la proposta di variante pun-

tuale allo strumento urbanistico vigente;

- Che il programma edilizio proposto rispetta i parametri ed il mutamento della zonizzazione urbanistica, e non contrasta con i criteri informativi generati dello strumento urbanistico vigente e/o con la previsione di opere pubbliche;
- Che il programma proposto è in minima parte dotato di urbanizzazione primarie, e che lo stesso prevede un eventuale potenziamento, a cura e spese del concessionario, delle opere di urbanizzazione primarie;
- Che per la cessione del 10% delle aree il concessionario provvederà alla monetizzazione delle stesse, impegnando l'A.C. ad acquisire apposita area sulla quale prevedere urbanizzazioni di supporto all'attività produttive (parcheggi di interscambi, aree di carico e scarico, ecc.);
- Che l'area d'intervento non è soggetta ai vincoli paesaggistico, archeologico, usi civici, idrogeologico, storico, naturalistico ed in particolare non sussistono condizioni di immodificabilità assoluta, finalizzate alla tutela del territorio e dell'ambiente e ciò anche sulla base della verifica di compatibilità dell'intervento con le N.T.A. del PUTT Paesaggio;
- Che il piano occupazionale presentato dalla ditta proponente è stato redatto secondo le direttive emanate con delibera regionale del 10.10.2000 n. 1248;
- Che i contenuti della bozza di convenzione presentata dalla ditta proponente risultano conformi alle disposizioni della legge regionale 8/98 e alle direttive della citata delibera regionale".

L'intervento proposto interessa aree tipizzate dal P.R.G. vigente del Comune di San Severo come Verde della superficie complessiva di m² 14.949, in catasto riportate alla particella n. 953 del foglio di mappa n. 63, lungo la via Soccorso civico n° 372 ad angolo con stradone vicinale Casone.

Gli insediamenti proposti sono caratterizzati dai seguenti indici e parametri urbanistici i cui valori

sono stati desunti dagli elaborati grafici e dalla relazione di progetto:

- Superficie lotto: mq. 14.949,00;
- Superficie coperta totale: mq. 4.543,60;
- H max: ml. 7,20;
- Volume: mc. 31716,00;
- Indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq. 2,76;
- Area destinata a parcheggi privati: mq. 384; a verde privato: mq. 1.430;
- Parcheggio, e verde pubblico: mq. 1.524,00.

L'intervento in progetto prevede la realizzazione dei seguenti corpi di fabbrica:

1. capannone destinato alle lavorazioni.
2. fabbricato destinato ad uffici ed alloggio custode.

Nell'ambito del lotto di intervento insistono già n° 3 corpi di fabbrica nei quali attualmente viene svolta l'attività lavorativa, per tali corpi di fabbrica è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria n° 127 in data 30.04.96.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali:

- Relazione Tecnica;
- Tav. 1 Documentazione catastale (certificati, stralcio mappale, atto di proprietà);
- Tav. 2 Cartografia Aerofotogrammetria planimetria stato attuale e futuro quadro comparativo;
- Tav. 3 Ufficio commerciale, piante prospetti e sezioni;
- Tav. 4 gabbiotto pesa, piante prospetti e sezioni;
- Tav. 5 magazzino minuteria, piante prospetto e sezioni;
- Tav. 6 Capannone per lavorazioni e deposito, piante prospetti e sezioni;
- Tav. 7 Uffici e casa custode, piante prospetti e sezioni;
- Tav. 8 stralcio di zona PRG e del PUTT;
- Relazione geologica e geotecnica;
- Piano aziendale (Business Plan);
- Schema di convenzione.

Con successiva nota in data 04.07.2003 n° 11632 di prot. il Comune di San Severo ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:

- Tav. 8 integrazione - cartografia ricavata da aerofotogrammetria;
- Tav. 9 Integrazione - linea dei servizi a rete (opere di urbanizzazione);
- Tav. 10 integrazione - PRG zonizzazione;
- Tav. 11 integrazione - elaborato grafico sanatoria fabbricati esistenti.

In merito al vincolo sismico gravante sulle aree oggetto l'intervento, è stato richiesto dal Comune di San Severo, con nota n° 15076 del 13.02.03 al Genio civile di Foggia parere ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n° 34/94, dagli atti trasmessi dal Comune di San Severo, ed in particolare dall'attestato a firma del Dirigente dell'U.T.C. datato 19.07.2002, risulta tra l'altro:

- a) Che il P.R.G. del Comune di San Severo è dotato di area destinata ad insediamenti artigianali - P.I.P. II intervento - la cui realizzazione è subordinata all'approvazione di Strumento Urbanistico Esecutivo di iniziativa pubblica all'attualità decaduta per decorrenza del vincolo decennale;
- b) Che è stato avviato giudizio di merito, pendente davanti al Consiglio di Stato per effetto del provvedimento di diniego di approvazione S.U.E. di iniziativa privata, presentata da alcuni proprietari dei suoli ricadenti nel P.I.P. per effetto del quale le aree ben possono essere ricomprese tra quelle di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge regionale 34/94 in quanto "giuridicamente inefficaci";
- c) Che l'area del PIP - II intervento non è dotata di PPA operativo;
- d) Che le urbanizzazioni del PIP non sono incluse nel programma triennale delle opere pubbliche.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per gli interventi proposti dalla Ditta D'Errico Costruzioni sussistono le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 1994 n° 344 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente.

La variante connessa all'Accordo di Programma risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico attesa la localizzazione del lotto di intervento in un ambito caratterizzato dalla presenza di impianti produttivi nonché in relazione allo stato di urbanizzazione della zona interessata, la cui nuova destinazione urbanistica non confligge con la pianificazione comunale esistente.

L'intervento dovrà, però, essere subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Nell'ambito del lotto d'intervento, dovrà essere destinata a standard pubblici, ai sensi del D.M. 2.4.68 n. 1444, una superficie non inferiore ai minimi fissati dalla predetta disposizione;
- 2) Nella realizzazione degli interventi e delle recinzioni dei lotti dovranno essere rispettate le distanze dal Nuovo Codice della Strada;
- 3) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m.;
- 4) Perimetralmente alle aree interessate, dovranno essere piantumate alberature in modo da realizzare effetti mitigatori degli interventi proposti;
- 5) Obbligo da parte della ditta interessata di richiedere ed ottenere, prima della emissione del D.P.G.R., che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti della legge 02/02/1974, n. 64, il parere favorevole dell'ufficio del Genio Civile di Foggia;
- 6) Obbligo, da parte della ditta D'Errico di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di adduzione dell'acqua potabile e alla rete di smaltimento delle acque reflue di fogna bianca e nera nonché del relativo ciclo di trattamento ed eventuale allontanamento del residuo di trattamento in conformità alla vigente legislazione in materia, nonché degli impianti per la fornitura di energia elettrica a servizio dell'insediamento;
- 7) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del destinatario in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali previsti (n. 10 addetti in aggiunta a quelli impegnati nelle attività produttive) e della destinazione d'uso degli im-

obili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività del complesso industriale. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri connessi al permesso di costruire. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

Inoltre, ricadendo le aree interessate dall'intervento in ambito normale "E" del PUTT/Paesaggio (approvato dalla G.R. con Delibera n° 1748/2000) la variante urbanistica non è soggetta a "parere paesaggistico" ai sensi del combinato disposto degli artt. 2.01 - punto 2 - e 5.03 delle N.T.A. del PUTT, né sussistorio sotto il profilo paesaggistico elementi ostativi ai fini della sottoscrizione dell'accordo di Programma.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./P.B.A.), che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.R. n. 7/98.

Si dà, altresì, atto che:

- l'area d'intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000;
- l'intervento oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico vigente nei termini di ritipizzazione dell'area da attuale Verde Agricolo e fascia di rispetto stradale ad Insediamenti Produttivi, sotto l'osservanza degli indici e dei parametri urbanistico-edilizi così come sopra riportati e pertanto l'Accordo

di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 - 5° comma - del D.lgs n. 267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n. 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di San Severo.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Infine, si dà atto che, il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n. 1284 del 10.10.2000.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4°, LETT. E DELLA L.R. N. 7/97.

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01”

“Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile dell'unità operativa e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. 19.12.94, n° 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di San Severo per la realizzazione, in variante al P.R.G vigente, da parte della Ditta “D'Errico Costruzioni s.r.l.” di un complesso per la produzione di prefabbricati, scale di sicurezza e carpenteria metallica nel territorio del Comune di San Severo alla via Soccorso n° 372;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di San Severo rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____ in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34, così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, per la realizzazione di un complesso per la produzione di prefabbricati, scale di sicurezza e carpenteria metallica nel Comune di San Severo da parte della Società “D'ERRICO Costruzioni s.r.l.”.

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142, ora sostituito dall'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, previamente autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 34 del D.lgs n. 267/2000, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto di approvazione del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

- a) che la Società "D'ERRICO Costruzioni s.r.l.", ha in programma la realizzazione di un impianto produttivo per la produzione, deposito e vendita di carpenteria metallica, scale di sicurezza e semilavorati vari, nel territorio del Comune di San Severo;
- b) che, in assenza di aree giuridicamente efficaci nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di San Severo ha richiesto, con istanza in data 22/07/2002, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di un impianto produttivo per la produzione di prefabbricati, di carpenteria metallica e scale di sicurezza da parte della "D'ERRICO Costruzioni s.r.l." con

reperimento di area idonea, in variante al P.R.G. vigente;

PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco di San Severo:

- a) che lo strumento urbanistico vigente del Comune di San Severo non dispone di aree giuridicamente efficaci per la realizzazione dell'insediamento programmato dalla Società "D'ERRICO Costruzioni s.r.l.", e pertanto è stata individuata apposita area dell'estensione di 14.949,00 con destinazione a zona agricola nel vigente P.R.G.;
- b) che l'area individuata, risulta censita in catasto terreni in agro di San Severo al foglio n° 63 p.lla n° 953, per una superficie territoriale di 14.949,00 mq. L'intervento, è ubicato lungo via Soccorso civico n. 372 ad angolo con stradone vicinale Casone;
- c) che la Società "D'ERRICO Costruzioni s.r.l." si è impegnato alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondarie necessarie, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 10 unità in aggiunta a quelli già impegnate nell'attività produttiva;

VISTA

la deliberazione n. ____ del ____ con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni - il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di San Severo ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, per la realizzazione dell'intervento da parte della Società "D'ERRICO Costruzioni s.r.l."

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di San Severo, come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente Accordo di Programma;

- 2) In attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, la Regione Puglia e il Comune di San Severo con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della Società "D'ERRICO Costruzioni s.r.l." di un complesso produttivo per la produzione di prefabbricati, di carpenteria metallica e scale di sicurezza, in variante al vigente strumento urbanistico. Il complesso a carattere artigianale, ricade in un'area che il vigente P.R.G. destinata a Verde Agricolo. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento si fa riferimento agli elaborati grafici riportati nella delibera di G.R. n. ___ del _____;
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art. 5 punto 1 del D.M. n° 1444/68; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n. ___ del _____;
- 4) La "D'ERRICO Costruzioni s.r.l." dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.
- 5) Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di San Severo e la "D'ERRICO Costruzioni s.r.l." a disciplinare:
 - a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
 - b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria;
 - c) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di

formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (n. 10 nuovi addetti in aggiunta a quelli già impegnati), previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri connessi al permesso di costruire. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di San Severo ratificherà il presente Accordo di Programma.

- 6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 quarto comma del D.lgs n. 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di San Severo. Resta inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di San Severo, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della vigente normativa. Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.
- 7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga,

per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

- 8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà alla Società "D'ERRICO Costruzioni s.r.l." il permesso di costruire entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma - L.R. n° 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa Società proponente.
- 9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.
- 10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di San Severo provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.
- 11) Ai sensi del sesto comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di San Severo.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune:

- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del
Comune di San Severo

Il Presidente della
Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 928

Binetto (Ba) - LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per realizzazione stabilimento industriale per trasformazione prodotti agricoli. Ditta: Charlie Brown di Rutigliano Giacomo & C. snc.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, E.R.P. ed Assetto del Territorio dott. Enrico SANTANIELLO sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'U.O. 2° e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 “Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale” così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28/01/1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo, industriale, artigianale turistico ed alberghiero consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 (ora sostituito dall'art. 34 del D.lvo 267/2000) di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensa-

bile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali, turistiche ed alberghiere.

In attuazione delle citate disposizioni di Legge, il Sindaco del Comune di Binetto con nota n. 1383 del 25.03.2002, ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un "Accordo di Programma per la realizzazione da parte della Ditta "Charlie Brown di Rutigliano Giacomo & C. s.n.c." di uno stabilimento industriale per la trasformazione di prodotti agricoli, con l'impiego di 20 addetti, inviando in allegato alla nota prot. 423 del 30.01.2002, i seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Stralcio di P.d.F. - Stralcio P.R.G.C. adottato
- Tav. 2 - Stralcio catastale, scala 1:2000
- Tav. 3 - Planimetria dei luoghi, scala 1:5000
- Tav. 4 - Parametri urbanistici e norme tecniche di esecuzione - conteggi
- Tav. 5 - Planimetria di progetto, scala 1:500
- Tav. 6 - Piante, scala 1:200
- Tav. 7 - Prospetti e sezione, scala 1:200
- Tav. 8 - Layout, scala 1:20
- Tav. 9 - Rilievo del suolo, scala 1:1000
- Tav. 10 - Stralcio catastale, scala 1:1000 e urbanizzazioni primarie e secondarie, esistenti e da realizzare, scala 1:2000.
- Relazione Tecnica illustrativa
- Business Plan
- Schema di Convenzione attuativa

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle citate LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98, ai fini della ammissibilità dell'intervento, alla stipula di apposito Accordo di Programma dagli atti trasmessi dal Comune di Binetto ed in particolare dal parere del Responsabile Comunale del Settore Servizi, in data 13.02.2002 risulta in sintesi quanto segue:

- 1) l'area individuata, della superficie complessiva di mq. 9300, risulta censita in catasto terreni in agro di Binetto al foglio n04 part. n. 44, è tipizzata come zona omogenea "E2" - zona agricola del vigente P. di F;
- 2) l'intervento proposto in variante al PdF è caratterizzato dai seguenti indici e parametri:

- superficie territoriale	mq. 9300,00
- superficie fondiaria	mq. 6644,00

- superficie coperta	mq. 2656,80
- superficie parcheggi	mq. 451,60
- volume di progetto	mc 19793,16
- rapporto di copertura	% 50
- distacco da confini	m. 10,00
- distacco da strade	m. 20,00
- distacco da S.P.	m. 30,00
- altezza massima	m. 7,45

- 3) per l'intervento in progetto, in considerazione della tipologia e dell'entità dello stesso, non ricorrono i presupposti di assoggettabilità alle procedure di verifica e/o Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi di quanto disposto dal DPR 12.04.19% e LR n. 11/2001;
- 4) le aree oggetto d'intervento non risultano incluse nella Zona di Protezione Speciale e dei Siti di Interesse Comunitario, così come disposto con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 03.04.2000;
- 5) la coerenza dei contenuti dell'Accordo di Programma con le direttive emanate dalla GR con provvedimento n. 1284 del 10.10.2000;
- 6) il ricorrere dei presupposti giuridici di cui alle LLRR 34/1994 e 8/1998 in quanto lo strumento urbanistico vigente sul territorio comunale non dispone attualmente di aree idonee libere per insediamenti produttivi industriali né dispone, ancorché previste dal P.R.G.C. adottato con deliberazione del C.C. n. 24 del 22.04.1999 e trasmesso alla Regione Puglia per la sua approvazione ai sensi della L.R. n. 56/80, ma non ancora approvato, di aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per gli stessi insediamenti produttivi; il P.R.G.C. pur disponendo di aree idonee con destinazione specifica non detiene attualmente l'effetto di operatività delle stesse e quindi l'effetto di operatività giuridica in quanto gli interventi edilizi in tale zona sono subordinati all'acquisizione al patrimonio comunale delle predette aree;
- 7) la documentazione tecnica prodotta dalla ditta proponente risulta sufficiente per individuare

compiutamente la proposta di variante puntuale al PdF vigente;

A conclusione dell'istuttoria tecnica di competenza, il Dirigente dell'U.T.C. esprime parere favorevole all'Accordo di Programma in questione.

A seguito di apposita richiesta di documentazione integrativa effettuata dal Settore Urbanistico Regionale in data 31.07.2003 n° 8053/C, il Comune di Binetto con nota del 23.10.2003 n° 5070 di prot. ha trasmesso la seguente documentazione:

- copia della nota esplicativa inerente la documentazione integrativa richiesta;
- duplice copia della dichiarazione relativa a opere in zona sismica (O.P.C.M. 3274 del 20.03.2003);
- duplice copia della relazione geologica;

Premesso quanto sopra ed entrando nel merito della proposta progettuale si rappresenta quanto segue.

Il Comune di Binetto è dotato di P.d.F. approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1466 del 26 luglio 1979, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 4.8.1979; è altresì dotato di PRG adottato ed in corso di approvazione definitiva.

Il P.d.F. prevedeva due zone destinate ad attività produttive secondarie: una zona D1 corrispondente al preesistente insediamento industriale della Vianini; una Zona D2, di estensione modesta, destinata alle attività artigianali. Entrambe le zone erano attestate sulla dismessa linea ferroviaria F.A.L. e lungo la ex strada provinciale Binetto - Grumo Appula.

La Zona D1 è attualmente ancora sede della società Vianini; la Zona D2 è stata completamente occupata da alcune aziende artigiane per cui le previsioni insediative produttive secondarie di P. d. F. risultano ad oggi totalmente esaurite.

Il P.R.G.C. adottato dal consiglio Comunale con del. n. 24 del 22.04.1999 e, come già detto, trasmesso all'Ufficio Urbanistico regionale per la definitiva approvazione, prevede anch'esso una Zona produttiva D1, corrispondente alla precedente perimetrazione dell'area industriale Vianini, ed una nuova Zona D2 adiacente ed in ampliamento a

quella prevista dal P.d.F. ed attualmente esistente.

L'area oggetto della richiesta di Accordo di Programma non è sottoposta dagli strumenti urbanistici comunali né da leggi regionali o statali ad alcun vincolo di immodificabilità del sito derivante da norme di tutela del territorio e dell'ambiente.

L'essere tuttavia la stessa area adiacente alla linea ferroviaria Bari Taranto, anche se dismessa, comporta norme di limitazione e rispetto delle costruzioni dalle linee ferroviarie e, dunque, verifica della fattibilità dell'intervento da parte dell'Ente gestore della linea ferroviaria. A questo riguardo è fra gli atti allegati all'Accordo di Programma il parere preventivo da parte di FF.SS.

Alla luce di quanto esposto, lo strumento urbanistico vigente sul territorio comunale non dispone attualmente di aree idonee libere per insediamenti produttivi industriali né dispone, ancorché previste dal P.R.G.C. adottato ma non ancora approvato, di aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per gli stessi insediamenti produttivi.

Su tali presupposti, dunque, ai sensi della L.R. 34/94 e successive modificazioni ed integrazioni, sono verificate le condizioni urbanistiche di ammissibilità all'Accordo di Programma proposto dalla società Charly Brown.

Parimenti ammissibile è la proposta di Piano Occupazionale e del Piano Economico Finanziario in rapporto sia allo loro coerenza interna, sia in termini di idoneità nei confronti della L.R. 34/94 e sia, infine, nei contenuti della bozza di convenzione che è stata redatta secondo lo schema allegato alla Deliberazione di G.R. n. 1284/2000.

Per quanto attiene ai rapporti con il P.U.T.T./Paesaggio l'area interessata dall'intervento, è compresa in Ambito Territoriale Esteso di tipo E nella cartografia del P.U.T.T. e pertanto per l'approvazione della richiesta variante non è necessario il rilascio del preventivo parere paesaggistico.

L'area oggetto della richiesta non è inoltre sottoposta dagli strumenti urbanistici comunali né da leggi regionali o statali ad alcun vincolo di immodificabilità del sito derivante da norme di tutela del territorio e dell'ambiente.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla Società "Charlie Brown di Rutigliano Giacomo & C. s.n.c.", sussistono le condizioni previste dalle

LL.RR. n. 34/98 e n. 8/98 per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso; il tutto con ritipizzazione dell'area, da zona omogenea E-2 Zona Agricola- del vigente P. di F., e zona omogenea E.N. - Aree per la conduzione agricola normale - dal P.R.G.C. (adottato con deliberazione del C. C. n. 24 del 22.04.1999 e trasmesso alla Regione Puglia per la sua approvazione ai sensi della L. R. n. 56/80), a zona D1 "insediamenti produttivi di tipo industriale, artigianale ed assimilabili" secondo gli indici e parametri urbanistico-edilizi come rivenienti dal progetto in atti ed innanzi riportati.

La stessa variante si ritiene ammissibile sotto l'aspetto tecnico-urbanistico e ciò in relazione alla localizzazione che non interferisce con la pianificazione comunale nè con le direttrici di espansione dell'insediamento.

L'intervento dovrà essere comunque subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Obbligo da parte della Società "Charlie Brown di Rutigliano Giacomo & C. s.n.c." di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, necessarie ed occorrenti al proprio insediamento, ovvero dovrà impegnarsi a garantire la copertura totale dei costi di realizzazione eseguibili dall'Amministrazione comunale per la stessa finalità.
- 2) La previsione di idonea e formale garanzia da parte della Società "Charlie Brown di Rutigliano Giacomo & C. s.n.c.", in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (20 addetti a regime) previsti e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione d'uso degli immobili, sarà congruamente commisurata al valore degli oneri connessi al permesso di costruire. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere

stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta Comunale decorso 6 mesi dalla scadenza medesima. La relativa convenzione, contenente tutti gli obblighi della Società proponente, dovrà essere espressamente richiamata nella delibera con la quale il Consiglio Comunale di Binetto ratificherà il presente Accordo di Programma;

- 3) Per quanto riguarda le aree destinate a standards urbanistici la Società "Charlie Brown di Rutigliano Giacomo & C. s.n.c.", ha richiesto e proposto la monetizzazione per una superficie complessiva di mq 930,00 adducendo una serie di motivazioni in questa sede condivisibili ma necessitanti di valutazioni da parte del Consiglio Comunale in sede di ratifica del presente provvedimento tenuto conto di quanto riportato nella deliberazione G.R. 1284/2000 contenente direttive regionali per gli A. di P.
- 4) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato dovrà essere pari a quella prevista in progetto e in ogni caso tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n° 122/89 e s.m. ovvero mq 451,60 e a verde mq. 1433.85.
- 5) Nella realizzazione della struttura e della recinzione del lotto dovranno essere rispettate le distanze dalle strade previste dal Nuovo Codice della Strada.
- 6) Le aree pertinenziali, non diversamente utilizzate, dovranno essere sistemate a verde.

L'intervento comporta, come già detto, variante allo strumento urbanistico vigente (PALF.) e adottato (PRG) e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 - 5° comma - del D.lvo 267/2000, dal Consiglio Comunale entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con proprio decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le condizioni di cui innanzi si ritiene che la G.R., in attuazione della L.R. n. 34 del 19.12.1994 così come

modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Binetto.

Il citato Accordo di Programma potrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Si dà atto che l'intervento non è assoggettabile alle disposizioni della L.R. 11/2001 e che l'area interessata non ricade in Sito di Importanza Comunitaria né in Zona di Protezione Speciale di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 3/4/2000.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T/P.B.A.), che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.R. n. 7/98.

Infine si dà atto, che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla G.R. con delibera n° 1284 del 10.10.2000.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto e).

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”

“NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE”

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 integrata e modificata dalla L.R. n. 8 del 28 gennaio 1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di Binetto per la realizzazione, in variante al P. di F. vigente ed al P.R.G. adottato, da parte della Società “Charlie Brown di Rutigliano Giacomo & C. s.n.c.”, di uno stabilimento industriale per la trasformazione di prodotti agricoli, nel territorio Comunale di Binetto.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di “Binetto” rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr. Donato SINISI, in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 per la realizzazione di uno stabilimento industriale per la trasformazione di prodotti agricoli, nel Comune di Binetto da parte della Società CHARLIE BROWN di Rutigliano Giacomo & C. s.n.c., con sede in “Binetto”.

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio

1998 n. 8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142, ora sostituito dall'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000, per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;

- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

- a) che la Società CHARLIE BROWN di Rutigliano Giacomo & C. s.n.c., ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di Binetto di uno stabilimento industriale per la trasformazione di prodotti agricoli;
- b) che, nello strumento urbanistico generale vigente non esistono al momento aree a destinazione specifica nè lo strumento urbanistico generale adottato (PRG) dispone di aree giuridicamente efficaci tali da poter ospitare la struttura in progetto e pertanto il Sindaco del Comune di Binetto, con nota n. 1383 del 25.03.2002 ha chiesto, al Presidente della GR la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di uno stabilimento industriale per la trasformazione di prodotti agricoli, da parte della Società CHARLIE BROWN di Rutigliano Giacomo & C. s.n.c., in variante al P. di F. vigente;

PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco del Comune di Binetto:

- a) che ricorrono i presupposti giuridici di cui alle LLRR 34/1994 e 8/1998 in quanto lo strumento urbanistico vigente nel Comune di Binetto (PdF) non dispone di aree idonee e sufficienti e che quello adottato (PRG) non detiene attualmente l'effetto di operatività delle stesse e quindi l'effetto di "operatività giuridica" in quanto gli interventi edilizi in tale aree sono subordinati all'approvazione definitiva dello strumento urbanistico generale. La Società CHARLIE BROWN di Rutigliano Giacomo & C. s.n.c., ha individuata apposita area dell'estensione di mq 9300 tipizzata come zona omogenea "E2" - zona rurale del P. di F. e come zona omogenea E.N. - Aree per la conduzione agricola normale - dal PRG (adottato con deliberazione del C.C. n. 24 del 22.04.1999 e trasmesso alla Regione Puglia per la sua approvazione ai sensi della L.R. n. 56/80).
- b) che l'area individuata, della superficie complessiva di mq. 9300, risulta censita in catasto terreni in agro di Binetto al foglio n° 4 part. n. 44 e poiché è tipizzata zona agricola sia dal vigente P. di F. che nel PRG adottato, si rende necessaria la variante alla predetta strumentazione per consentire la realizzazione dell'intervento proposto dalla Società CHARLIE BROWN di Rutigliano Giacomo & C. s.n.c.
- c) che la Società CHARLIE BROWN di Rutigliano Giacomo & C. s.n.c., si è impegnata ad accollarsi tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, necessarie ed occorrenti al proprio insediamento, ovvero dovrà impegnarsi a garantire la copertura totale dei costi di realizzazione eseguibili dall'Amministrazione comunale per la stessa finalità e ha assicurato l'occupazione a regime nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 20 unità.

VISTA

la deliberazione n. ____ del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni - il Presidente della GR alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di BINETTO ai sensi della citata L.R. del 19

Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione dell'intervento da parte della Società CHARLIE BROWN di Rutigliano Giacomo & C. s.n.c.,

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia ed il Comune di Binetto come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) In attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, la Regione Puglia e il Comune di Binetto con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della Società CHARLIE BROWN di Rutigliano Giacomo & C. s.n.c., di una struttura industriale in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P. di F.) e adottato (P.R.G.). Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici elencati nella delibera G.R. n. ____ del _____;
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio da cedere al Comune, vale quanto in merito riportato nella citata deliberazione di G.R.; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nei corpo della stessa deliberazione di G.R. n. ____ del _____;
- 4) La Società CHARLIE BROWN di Rutigliano Giacomo & C. s.n.c., inoltre dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi Vigenti;
- 5) Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Binetto e la Società CHARLIE BROWN di Rutigliano Giacomo & C. s.n.c., diretta a disciplinare:
 - a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
 - b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria relative all'insediamento come sopra precisate;
 - c) il divieto per la Società CHARLIE BROWN di Rutigliano Giacomo & C. s.n.c., di alienare l'area interessata dal programma prima della sua edificazione;
 - d) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formate e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (n. 20 addetti fissi) previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri connessi al permesso di costruire. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima. La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Binetto ratificherà il presente Accordo di Programma.

- 6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante allo strumento urbanistico generale vigente (P. di F.) e adottato (P.R.G.) del Comune di Binetto. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di Binetto, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti leggi. Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente e adottato.
- 7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.
- 8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente Organo comunale rilascerà alla Società CHARLIE BROWN di Rutigliano Giacomo & C. s.n.c., il permesso di costruire entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art.1, 3° comma, L.R. n° 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa Società proponente.
- 9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.
- 10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Binetto, provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per

presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

- 11) Ai sensi del VI° comma, dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e dell' art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi e esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Binetto.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del
Comune di Binetto
Dr. Donato Sinisi

Il Presidente della
Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 929

Spinazzola (Ba) - Stabilimento ospedaliero di Spinazzola - Adeguamento a norma Concessione in deroga ex art. 14 D.P.R. 6.6.2001, N. 380. Nulla osta ex art. 30 L.R. 31/5/80, n. 56.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, dott. Enrico Santaniello, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Spinazzola, dotato di PRG vigente, con delibera C.C. n. 33 adottata nella seduta del giorno 01.12.03 ha autorizzato il Responsabile del Servizio Tecnico a rilasciare il

permesso a costruire in deroga agli strumenti urbanistici Agenti, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001, previo nulla osta della Giunta Regionale ex art. 30 della L.R. 56/80, per l'esecuzione dei lavori di adeguamento a norme dello stabilimento ospedaliero di Spinazzola.

I relativi atti tecnico-amministrativi sono stati rimessi - in unico esemplare - con nota comunale prot. n° 2198/12619 del 24/12/03, acquisita al protocollo dell'Assessorato all'Urbanistica in data 15.01.2004 al n° 4406 e comprendono la richiesta del Direttore Generale in data 08.10.2003, il parere tecnico, gli elaborati grafici di progetto a firma dell'ing. Nicola F. Avallove, lo stralcio dalle N.T.A. del P.R.G. dell'art. 3.2, lo stralcio, dal R.E. P.R.G. degli artt. 56 e 98 e copia della deli. CC n° 33/2003.

La struttura sanitaria, ubicata in zona periferica dell'abitato, al Corso Vittorio Emanuele II, n. 121, ricade - nella sua intera consistenza - in zona tipizzata F1 - Aree per attrezzature di interesse comune - nel vigente P.R.G. in tale zona è consentita, tra l'altro, la realizzazione di edifici per attrezzature sanitarie con le seguenti prescrizioni:

Indice di fabbricabilità fondiaria Iff 3,00 mc/mq.;
Rapporto massimo di copertura:

$R_c = 30\%$ della sup. fondiaria;

Altezza massima consentita: $H_{max} = 12,00$ m.;

Area per parcheggi. 15% dell'area

Distanza dai confini 10,00 m.

Distanza tra i fabbricati $(H_1+H_2)/2$

Verde o strade di servizio minimo 50% dell'area

Gli interventi proposti sono finalizzati al rinnovo ed adeguamento tecnico - normativo della struttura sanitaria nel suo complesso e degli impianti e possono così riassumersi:

1. realizzazione, previa demolizione di preesistenti piccoli corpi di fabbrica, della nuova centrale termica all'esterno della struttura ospedaliera, separata da questa, ridossata alla recinzione su via Vecchia Minervino.
2. realizzazione di un corpo di fabbrica in muratura portante da adibire ad ufficio riscossione tickets ed accettazione, che integra il nuovo accesso pedonale, nonché un percorso che consenta un

agevole accesso alla struttura sanitaria a persone con ridotta od impedita capacità motoria, che si sviluppa su tre rampe;

3. realizzazione di un ulteriore corpo di fabbrica da adibire a ricovero per ambulanze che fiancheggia il manufatto di cui al p. 2.
4. redistribuzione degli spazi interni alla preesistente struttura ospedaliera, già adibiti ad uffici ed accettazione, alle nuove esigenze dell'attività di medicina di laboratorio.
5. recupero delle facciate del primo padiglione mediante interventi di ripristini di intonaci, sostituzione di pluviali, pavimentazione di balconi, ecc.

Il programma edilizio di cui trattasi è caratterizzato dai seguenti parametri urbanistici:

- Indice di ff: 3,53 mc/mq > 3,00 mc./mq. consentito
- Rapporto di copertura 26,83% < di 30% previsto

Dal riscontro degli elaborati e dei dati progettuali rimessi, evidenzia che la richiesta di deroga avanzata con la deliberazione C.C. 33/2003 va riferita, in particolare, sia all'indice di fabbricabilità fondiaria (da mc/mq. 3 di PRG a mc/mq 3,53) che all'altezza utile della nuova struttura da adibire ad uffici (m. 2,70) in quanto inferiore a quella minima di m. 3,00 prescritta dalle N.T.A. del P.R.G.; mentre il rapporto di copertura edificato/verde e strade di servizio rimane inferiore al prescritto 30%.

Per quanto attiene i presupposti giuridici di attivazione della procedura di deroga allo strumento urbanistico vigente, il progetto proposto - destinato ad integrare la funzionalità di una preesistente struttura ospedaliera - è coerente con i disposti dell'art. 30 della L.R. 56/80 in quanto trattasi di opera di interesse pubblico che non comporta modifica di destinazione d'uso dell'area interessata, atteso che la stessa è tipizzata F1 - Aree per attrezzature di interesse comune - nel vigente P.R.G.

Sotto l'aspetto del merito urbanistico la proposta progettuale è da ritenersi ammissibile in quanto i parametri urbanistico-edilizi utilizzati non incidono in modo significativo nel contesto territoriale di riferimento.

Ciò premesso, si ritiene ammissibile la richiesta di deroga in questione, in quanto afferente ad edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, in conformità alle disposizioni dell'art. 30 della L.R. n. 56/80.

Si propone, pertanto, alla Giunta di rilasciare il richiesto nulla-osta, ai sensi del citato art. 30 della l.r. n. 56/80, per la concessione in deroga in oggetto indicata, giusta richiesta di cui alla deliberazione n. 33 adottata in data 01/12/2003 dal C.C. del Comune di Spinazzola.”

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4 DELLA L.R. 7/97 PUNTO d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001:

“IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE”.

L'Assessore all'Urbanistica, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di APPROVARE la relazione in premesse dell'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P.;

- Di RILASCIARE NULLA-OSTA ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 56/80, per le motivazioni espresse nella relazione in premesse, per il rilascio del permesso a costruire in deroga al P.R.G. vigente, relativo ai lavori di adeguamento a norme dello stabilimento ospedaliero di Spinazzola, giusta richiesta di cui alla delib. C.C. n. 33 del 01/12/2003 del Comune di Spinazzola;

- Di DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Spinazzola, per l'adozione degli ulteriori adempimenti di competenza;

- Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 930

Triggiano (Ba). Progetto per realizzazione lavori ampliamento e ammodernamento tronco S.P. 60 Triggiano - S. Giorgio. Rilascio autorizzazione paesaggistica art. 5.07 NTA del PUTT/P. Soggetto proponente: Amministrazione Provinciale di Bari.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume se necessario esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione ai sensi del ex titolo II del D.lvo n° 490/99 e dell'art. 5.01 del Piano:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale;
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessati che deve /devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio/assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni, nel caso di soggetto diverso dal Comune).

Premesso quanto sopra si rappresenta che direttamente all'Assessorato all'Urbanistica è pervenuta, da parte della Provincia di Bari, la sotto elencata domanda per il rilascio del parere in deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica del ricorrere, per il caso in specie, dei presupposti di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

INTERVENTO: Progetto per la realizzazione lavori di ampliamento ed ammodernamento del tronco della S.P. 60 Triggiano - San Giorgio, tra l'abitato di Triggiano e la S.S. 16.

SOGGETTO PROPONENTE: Amministrazione Provinciale di Bari.

Il progetto in esame rientra, per caratteristiche tipologiche, nel novero delle opere pubbliche come definite dalla legislazione nazionale e regionale vigente e il relativo progetto preliminare è stato approvato dalla Provincia di Bari con Delibera di Giunta n. 167 del 5.7.2001 e dal Comune di Triggiano con Delibera di Giunta n. 194 dell'8.10.2002.

Le opere in progetto prevedono la realizzazione di lavori di adeguamento della S.P. n° 60 "Triggiano - S. Giorgio", ed hanno come obiettivo principale quello di normalizzare la sezione stradale, sotto il profilo planoaltimetrico, al fine di perseguire il miglioramento delle condizioni di sicurezza e percorribilità dell'attuale arteria.

La strada assumerà le connotazioni di una strada extraurbana, con doppia carreggiata, ciascuna dotata di due corsie, con interposta barriera di protezione metallica di classe H3.

La sezione tipo adottata nella progettazione della nuova sede stradale ipotizzata è quella codificata dal D.M. 5 novembre 2001 - extraurbana principale di tipo B;

In particolare, la direttrice sarà dotata di n. 4 corsie della larghezza di mt. 3,75 ciascuna, con fascia spartitraffico centrale larga m. 2,50 e con banchine laterali ognuna da mt. 1,75. La strada provinciale sarà completata, su entrambi i lati, da cordoletto in calcestruzzo vibrato e fascia di terreno agricolo non compattato avente funzione di recapito delle acque di depluvio e di sedime autonomo di sottoservizi per una larghezza di 110 cm e muri di delimitazione laterali in pietra calcarea.

Relativamente alle opere di che trattasi la Provincia di Bari, in data 23/12/2002, ha indetto, ai sensi dell'art. 14-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, una Conferenza di Servizi per la valutazione del suddetto progetto preliminare al fine di ottenere le intese, i pareri e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

Così come si evince dal verbale della Conferenza di Servizi del 19/3/2004 il rappresentante della Regione Puglia, Assessorato all'Urbanistica, evidenziava che: "Dalla Relazione Paesaggistica, allegata alla nota n. 21194 dell'1/12/2003 della Provincia di Bari si evince che le opere di progetto risultano ricadere in massima parte in un Ambito Territoriale Esteso di Valore Normale E e in parte in un Ambito Territoriale Esteso di Valore Distinguibile C del P.U.T.T./P approvato con Delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000. In particolare l'intervento in progetto, per una parte del tracciato, ricade nell'Area annessa alla Lama di San Giorgio. Per quanto attiene al predetto tratto le previsioni progettuali risultano in linea di massima compatibili con gli indirizzi, le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P in quanto rientranti nel novero degli interventi ritenuti ammissibili ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3.08 comma 4.2 lettera d) punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. atteso che trattasi di mero intervento di adeguamento di tracciati viari in massima parte già esistenti. Con riferimento invece allo svincolo previsto in corrispondenza della S.S. 16 si rappresenta che questo risulta interessare direttamente l'area di pertinenza della Lama San Giorgio anche se ricadente in particolare su aree alquanto antropizzate (ovvero già interessate dallo svincolo e dal viadotto esistenti) nonché marginali rispetto alla parte orograficamente più depressa della predetta emergenza geomorfologica." e che "la predetta previsione progettuale non risulta compatibile con le previsioni di base delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relative all'emergenza idrogeologica Lama", - sulla base di quanto rappresentato si concludeva che "in questa fase, ovvero in sede di Conferenza di Servizi, non è possibile esprimere alcun parere sotto l'aspetto paesaggistico appartenendo dette valutazioni alla esclusiva competenza della Giunta Regionale, rappresentandosi comunque che per l'intervento stesso va valutata da parte delle Amministrazioni interessate la richiesta di deroga alla Giunta Regionale".

Nel verbale della medesima seduta di Conferenza di Servizi è stata evidenziata la compatibilità dell'intervento con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali presenti nei luoghi, l'assoluta necessità e l'assenza di alternative localizzative dell'intervento in progetto;

è stato altresì evidenziato che l'intervento in progetto non interferisce con la funzione idraulica della Lama San Giorgio.

L'Amministrazione precedente, pertanto, ha adottato la determinazione finale di approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica anche sulla base del parere positivo espresso dal Comune di Triggiano, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici per la Regione Puglia, dall'Ausi BA/4, dall'Enel S.p.A., dall'AQP S.p.A., dalla Telecom Italia S.p.A., dal Gruppo Italcogim, dal Consorzio Terre D'Apulia e dall'ANAS, attestando che, ai sensi dell'art. 14-quater - comma 3 - L. n. 241/1990 e successive modificazioni, il provvedimento finale di approvazione del progetto definitivo di competenza della Giunta Provinciale è subordinato alla decisione positiva espressa dalla Giunta Regionale in merito alla deroga alle prescrizioni di base del P.U.T.T./P. che l'intervento in progetto comporta.

La predetta determinazione della Conferenza di Servizi è stata inviata, con nota prot. n. 5892/V del 25.03.2004, alla Regione Puglia per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica in deroga ai P.U.T.T./P. secondo quanto disposto dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione trasmessa dall'Amministrazione Provinciale per l'acquisizione dell'autorizzazione di che trattasi risulta costituita dai seguenti elaborati scritto-grafici:

- Tav. A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA;
- Tav. D RELAZIONE AMBIENTALE
- Tav. 1 COROGRAFIA GENERALE;
- Tav. 2 RILIEVO CELERIMETRICO - Planimetria;
- Tav. 3 PLANIMETRIA Di PROGETTO - Su base aerofotogrammetria;
- Tav. 3.1 PLANIMETRIA Di PROGETTO - Su rilievo celerimetrico;
- Tav. 3.2 PLANIMETRIA Di PROGETTO - Su base catastale;
- Tav. 4 PROFILI LONGITUDINALI - Corpo Centrale;
- Tav. 4.1 PROFILI LONGITUDINALI - Rampe svincolo di accesso al centro commer-

- ciale e viabilità secondaria;
- Tav. 5 SEZIONI TIPO DELLA SAGOMA STRADALE E DELLA SOVRASTRUTTURA;
- Tav. 7 INTERSEZIONI E SVINCOLI - Pianta quotata e sistemazione a verde rotatorie;
- Tav. 7.1 INTERSEZIONI E SVINCOLI - Particolare corsia di accumulo sulla Rampa 7;
- Tav. 8 OPERE D'ARTE MAGGIORI VIADOTTO A 4 LUCI RAMPA 7 (Progr. 140,94 - 259,64) Carpenteria;
- Tav. 8.1 OPERE D'ARTE MAGGIORI VIADOTTO A 4 LUCI RAMPA 7 (Progr. 140,94 - 259,64) Pianta apparecchi di appoggio e giunti;
- Tav. 9 OPERE D'ARTE MINORI, MURO DI SOSTEGNO E PROLUNGAMENTO TOMBINO ALLA PROGR. 129,54 DEL CORPO CENTRALE Carpenteria;
- Tav. 11 PIANI DI TRACCIAMENTO - Corpo centrale;
- Tav. 11.1 PIANI DI TRACCIAMENTO - Svincolo di accesso al centro commerciale;
- Tav. 11.2 PIANI DI TRACCIAMENTO - Viabilità secondaria;
- Tav. 12 INTERFERENZE - Planimetria con individuazione di tutte le interferenze;
- Tav. 12.1 INTERFERENZE - Planimetria di progetto su interferenze;
- Tav. 13 ESPROPRI - Piano particellare di esproprio;
- Tav. 22 NORME TECNICHE.

Integrati in data 1° dicembre 2003 con la

- Tav. D1 Relazione di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P;

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Entrando nel merito localizzativo dell'intervento proposto si rappresenta che il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento in progetto in parte

quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore normale (art.2.01 punto 1.5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) ed in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2,01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

Per quanto attiene alle aree classificate "E" che risultano interessate direttamente dall'intervento in progetto, si rappresenta che queste non sono sottoposte a tutela paesaggistica diretta da parte del P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

La classificazione "E" individua infatti, secondo il P.U.T.T./P., un "valore normale laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico" (art. 2.01 punto 1.5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore normale "E" prevedono "la valorizzazione delle peculiarità del sito" (art. 2.02 punto 1.5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "E" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta che il Piano paesistico regionale non fissa alcuna direttiva di tutela attesa l'efficacia "nulla" del predetto Piano nelle aree classificate A.T.E. di tipo "E"; il tutto comunque fermo restando "che la tutela e la valorizzazione dei caratteri paesaggistici, sempre presenti sono affidate alla capacità degli operatori pubblici e privati di perseguire obiettivi di qualità accrescendo e non sminuendo il valore del sito attraverso appunto, una qualificata previsione e realizzazione della trasformazione (qualità della strumentazione urbanistica, qualità della progettazione, qualità della costruzione, qualità della gestione)"

- Per quanto attiene invece alle aree interessate dall'intervento in progetto classificate quali Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) si evidenzia quanto segue:

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento in progetto risultano sottoposte a

tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dall'Amministrazione Provinciale di Bari con la richiesta di autorizzazione paesaggistica di che trattasi inoltrata alla Giunta Regionale ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica (art.2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P., si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree".
 - Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e culturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la

protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale la sua ricostruzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo"

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione l'utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; - si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione."

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L'area d'intervento, risulta interessata da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. In particolare l'area d'intervento è interessata dalla presenza di una lama" contraddistinta col n° 596 "Lama San Giorgio" sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa all'idrologia superficiale.

In particolare l'intervento di che trattasi ricade, per la sola parte che attiene allo svincolo previsto in corrispondenza della S.S. n° 16, nell'area di pertinenza della predetta "lama" come individuata negli elaborati grafici del P.U.T.T./P. dove si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto

2.1 dell'art. 3.05 nonché le prescrizioni di base di cui al punto 3.08.4 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale e della potenzialità faunistica:

L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di particolare interesse botanico-vegetazionale;

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa

L'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici quali il vincolo ex L. 1497/39 il vincolo idrogeologico, il vincolo Usi civici.

L'area oggetto d'intervento risulta invece parzialmente interessata dal vincolo "decreti Galasso"; con riferimento al predetto vincolo paesaggistico e relativamente all'intervento proposto è stato comunque già rilasciato il parere favorevole da parte della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Regione Puglia.

- Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento proposto sulla base della documentazione scritto-grafica trasmessa, si evidenzia che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi pur risultando alquanto antropizzato (attesa la diffusa presenza di insediamenti abitativi e di opere infrastrutturali già esistenti), comunque si presenta caratterizzato da una peculiarità paesaggistica degna di tutela (lama S. Giorgio).

- Con riferimento specifico alle soie opere relative allo svincolo previsto in corrispondenza della S.S. n° 16 queste, per quanto attiene alla loro localizzazione risultano direttamente interessare un ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero l'area di pertinenza della Lama S. Giorgio.

Alla luce di quanto in precedenza riportato si rileva pertanto un'interferenza significativa (per posizionamento e per caratteristiche tipologiche) dello svincolo previsto in progetto con gli indirizzi e le direttive di tutela nonché con le prescrizioni di base relative all'ambito territoriale distinto "corso d'acqua" (di cui all'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

L'intervento in progetto costituisce pertanto, per la sola parte relativa allo svincolo previsto in corrispondenza della S.S. n° 16, deroga alle cosiddette "Prescrizioni di base", che stante al regime normativo introdotto dal P.U.T.T./P., risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli ATD. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Si rappresenta comunque, che al predetto regime di tutela introdotto dal P.U.T.T./P. è possibile derogare per le sole fattispecie previste dall'art. 5.07 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Si evidenzia, con riferimento specifico alle aree interessate dallo svincolo in progetto ricadente nell'area di pertinenza della lama S. Giorgio, che la realizzazione del predetto svincolo comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che comunque non andrà a modificare, in maniera significativa, il contesto territoriale di riferimento che si presenta attualmente alquanto antropizzato ovvero quasi del tutto privo di naturalità (presenza di una diffusa edificazione, tracciati viari, ecc). Quanto sopra anche in considerazione del fatto che le opere in progetto andranno ad insistere "in posizione marginale rispetto alla parte orografica"

camente più depressa della predetta emergenza geomorfologica” ovvero a ridosso dello svincolo già esistente che, in quanto ricadente all'interno dell'area di pertinenza della lama, ha di fatto già modificato l'originario stato dei luoghi.

Le opere in progetto, inoltre, salvaguardano l'attuale regime di scorrimento delle acque nell'alveo della lama, ovvero, non modificano in maniera significativa l'attuale capacità di deflusso delle acque meteoriche superficiali tutelando, quindi, l'attuale funzione idraulica della lama stessa. Infatti dall'analisi degli elaborati grafici trasmessi, (rilievo aerofotogrammetrico e sezioni trasversali) si evince che l'intervento in oggetto, oltre ad essere puntuale, interessa solo in parte il ciglio più alto della lama ed è ben lontano dall'alveo della stessa. Infatti, tra il piano di scorrimento dell'acqua all'interno della lama e la quota della sede stradale ci sono ben oltre 6mt di dislivello. Pertanto per i motivi innanzi esposti, si ritiene che la realizzazione dei lavori in oggetto non coinvolgano le attuali aree di deflusso delle acque meteoriche.

A quanto sopra va altresì aggiunto che, così come si evince dalla documentazione trasmessa, l'intervento in progetto rientra comunque nel novero delle opere di assoluta necessità e di rilevante interesse pubblico, che non ha, peraltro, alcuna alternativa localizzativa in considerazione soprattutto dell'attuale stato dei luoghi già caratterizzati dalla presenza del viadotto e dello svincolo esistente, di cui quello di progetto costituisce il mero potenziamento per consentire il necessario e corretto deflusso del traffico veicolare, salvaguardando, soprattutto, la sicurezza della circolazione stradale.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra riportato, per le opere di che trattasi ricorrono pienamente i presupposti giuridici di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che consentono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica anche in deroga alle prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. per l'ambito territoriale distinto in precedenza citato (emergenza geo-morfo-idrologica Lama San Giorgio), direttamente interessato dalle opere di che trattasi ovvero dallo svincolo posto in corrispondenza della S.S. n° 16.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere

paesaggistico previsto dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti ex Titolo II del D.Lvo n° 490/99 e dell'art 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa necessario comunque adottare, oltre a quelle già previste in progetto, le seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsigliato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale, ecc.) che potrebbero provocare, anche su aree attigue a quelle direttamente interessate dall'intervento, impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sull'emergenza geo-morfo-idrologica "Lama San Giorgio". Le eventuali opere complementari anche se esterne all'area di pertinenza della lama, dovranno comunque essere rimosse a fine intervento con totale ripristino dello stato dei luoghi.
- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale assetto geomorfologico d'insieme della "Lama" e conservarne nel contempo l'attuale importante funzione idrogeologica complessiva. Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, dovranno essere allontanati e depositati a pubblica discarica.

Il presente provvedimento attiene esclusivamente all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti, ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Provinciale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizza-

zioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di RILASCIARE all'Amministrazione Provinciale di Bari, relativamente al Progetto per la realizzazione dei lavori di ampliamento ed ammodernamento del tronco della S.P. 60 tra l'abitato di Triggiano e la S.S. 16, l'autorizzazione paesaggistica in deroga alle prescrizioni di base (Titolo III) di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando l'eventuale acquisizione, da parte di altri Enti e/o Uffici,

degli ulteriori pareri e/o assensi, per gli interventi esecutivi delle opere previste in progetto.

Di PROVVEDERE alla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 931

Sanarica (Le) - Variante al P. di F. vigente. Area da destinare a insediamenti produttivi.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P. dott. Enrico SANTANIELLO sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'U.O. - 3° - Urb. e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue.

Il Comune di SANARICA, dotato di P. d. F. vigente con delibera di C.C. n. 25 del 25/07/2001 ha adottato la variante allo strumento urbanistico vigente del proprio territorio ai fini dell'individuazione di un'area da destinare ad Insediamenti Produttivi facente parte di un Piano Intercomunale zona P.I.P. SANARICA-GIUGGIANELLO.

Dalla succitata delibera di C.C. n. 25/01 si evince che il Consiglio Comunale con delibera n. 24 del 27/04/00 ha approvato lo studio preliminare di fattibilità della zona P.I.P. Intercomunale Sanarica - Giuggianello redatto dai Tecnici Comunali Ing.ri Gatto, costituente adozione di variante al vigente P. di F.

Gli atti tecnici allegati alla delibera di adozione della variante di che trattasi sono i seguenti:

- Relazione Tecnica
- Norme Tecniche Di Attuazione
- Planimetria Generale P. di F. Vigente in Scala 1:10.000
- Planimetria Generale In Variante in Scala 1:10.000

- Planimetria Stralcio di Variante in Scala 1:2.000
- Perimetrazione Area P.I.P. Intercomunale Sanarica-Giuggianello in scala 1:2000.

Gli atti tecnici ed amministrativi sono stati regolarmente pubblicati così come attestato e certificato in atti, senza osservazioni.

Con nota n. 751 del 16/02/2004 il Comune di Sanarica ha trasmesso i seguenti ulteriori atti:

- Relazione Tecnica Integrativa
- Elaborati Tecnici per il Rilascio Parere Paesaggistico.

Con nota n. 997 del 3/03/2004 lo Stesso Comune ha trasmesso la Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 2/03/2004 di presa d'atto dei succitati elaborati integrativi.

Preliminarmente si ritiene utile puntualizzare che in questa sede vengono presi in esame solo gli aspetti inerenti la variante, restando demandato al Comune di SANARICA successivamente alla definizione della presente variante, l'adozione e l'approvazione del Piano esecutivo (P.I.P.) secondo le procedure previste dai combinati disposti dell'art. 27 della legge 865/71 e dagli artt. 21 e 37 della L.R. 56/80.

Dalla Relazioni Tecniche succitate si evince che nello strumento urbanistico vigente (P. di F.) del Comune di Sanarica non essendo mai prevista né individuata un'area per Insediamenti Produttivi e stante le numerose sollecitazioni e richieste di suoli da parte degli operatori locali e provenienti da paesi vicini, l'Amm.ne Comunale di Sanarica al fine di incrementare lo sviluppo delle attività produttive si è attivata ad individuare una idonea area destinata a tali attività.

L'area prescelta, per la quale si sono prefissi requisiti di facile comunicazione con l'abitato di Sanarica e suo interland, possibilità di allacciamenti alle reti di pubblici servizi nella maniera più economica possibile nonché l'esigenza di preservare le colture agricole tipiche del proprio territorio, è stata effettuata in una zona limitrofa ai Comune di Giuggianello e in adiacenza ad un'area destinata ad Insediamenti Produttivi nella strumentazione urbanistica vigente dello stesso Comune.

Dalla relazione tecnica integrativa si evince che

il Comune di Giuggianello ha esigenza di ampliare il proprio P.I.P. per far fronte alle istanze di assegnazione di aree per l'insediamento di altre attività produttive e/o per ampliamento di quelle già operanti.

Pertanto le due amministrazioni di Sanarica e Giuggianello, di fronte a un problema comune, hanno individuato e delimitato sui rispettivi territori le aree per Insediamenti Produttivi a livello intercomunale con la stipula di un apposito "Protocollo di intesa" per la formazione e la futura gestione dell'Area P.I.P. Intercomunale, approvato dai rispettivi Consigli Comunali con deliberazioni n. 111 del 31/08/99 per il Comune di Giuggianello e n. 151 del 2/09/99 per il Comune di Sanarica.

Di seguito si riportano le motivazioni che hanno determinato la scelta dell'ubicazione dell'area P.I.P. Intercomunale:

(testualmente)

- “a) Possibilità per il Comune di Giuggianello di poter ampliare la propria area già attrezzata utilizzando la parte del suo territorio posta sul versante ovest, ancorché di limitata estensione, in confine con quella del Comune di Sanarica;
- b) Vantaggio non indifferente per entrambi i Comuni di poter usufruire di un accesso attraverso una arteria stradale di notevole risonanza, quale la ex S.S. n. 497 (ora provinciale) Maglie - S. Cesarea Terme. Vantaggi, oltre che ovviamente di natura economica, anche e soprattutto ai fini della facilità dei collegamenti stradali con i centri vicini che ai fini pubblicitari;
- c) Vantaggio economico non indifferente (specialmente per il Comune di Sanarica) con la possibilità di poter utilizzare le reti dei pubblici servizi (rete idrica, rete di fognatura nera e bianca, reti elettrica e telefonica, rete distribuzione metano) esistenti a ridosso dell'area scelta, operanti già nella parte di area attrezzata ricadente nel Comune di Giuggianello.
- d) Possibilità, con tale scelta, di risolvere i problemi di natura tecnica ed economica per entrambi i Comuni.”

Per quanto attiene ai criteri per il dimensionamento dell'area scelta sulla base dei dati censuari ISTAT per gli anni 1981 e 1991 (non disponendo dei dati relativi all'anno 2001), sia per il comune di Sanarica che per Comune di Giuggianello sono state riportate nella relazione tecnica integrativa le tabelle:

- Tabella n. 1 - Popolazione residente attiva e non attiva e relative percentualizzazioni;
- Tabella n. 2 - Popolazione residente attiva per ramo di attività economica e relative percentualizzazioni;
- Tabella n. 3 - Popolazione residente attiva disaggregata per ramo di attività e per posizione e relative percentualizzazioni;

così come suggerito dalla Delibera di G.R. n. 6320/89 circa i criteri per il calcolo del fabbisogno produttivo.

Dalla stessa relazione si evince che in mancanza di specifici studi socio economici ai fini della proiezione all'anno 2015 nonché dei dati censuari Istat relativi all'anno 2001 si è provveduto a dimensionare il Piano seguendo una direttrice meno teorica o probabilistica seguendo una direttrice più confacente alla realtà.

In particolare dopo aver svolto una indagine locale per le individuazioni delle attività operanti sul territorio dei Comuni di Sanarica e Giuggianello nonché dei Comuni limitrofi si è data ampia pubblicità alla iniziativa intrapresa dalle due Amministrazioni Comunali.

A seguito di queste iniziative sono pervenute n. 27 richieste di assegnazione lotti sulle aree dei due Comuni di cui n. 23 sul territorio del Comune di Sanarica e n. 4 sul territorio del Comune di Giuggianello (in atti) per una estensione complessiva di aree di circa 75.500 mq.

In definitiva l'area per insediamenti produttivi intercomunale (ivi compresa l'area P.I.P. già attrezzata ed operante nel Comune di Giuggianello) è stata così dimensionata:

- a) Estensione complessiva 181.000 mq di cui 119.800 mq ricadenti nel territorio del Comune di Sanarica e 61.200 mq ricadenti nel territorio del Comune di Giuggianello (ivi compresa quella operante).

- b) Superficie area in ampliamento 140.000 mq ricadenti nel territorio del Comune di Sanarica, mq 20.200 ricadenti nel territorio del Comune di Giuggianello.

Con riferimento alla utilizzazione dell'area prevista come ampliamento (mq 140.000 complessivi) gli elementi caratteristici sono:

- Superficie fondiaria dei lotti 95.200 mq max. pari 68,00%;
- Volume max mc 285.600 (Iff. per i lotti = 3,00 mc/mq) suscettibile di aumento per i lotti con eventuali insediamenti industriali per i quali è previsto I.f.f. = 4,00 mc/mq.;
- Viabilità e Parcheggi: non inferiore a 20.000 mq pari a 20,00%;
- Verde pubblico attrezzato - Attrezzature tecniche ed impianti Tecnologici non inferiore a 16.800 mq pari al 12%.

Tutto ciò premesso e con riferimento agli aspetti tecnico urbanistici si ritiene ammissibile dal punto di vista tecnico-urbanistico la variante proposta ai fini dell'individuazione della zona per P.I.P. ciò in relazione alla localizzazione e al dimensionamento delle aree in gioco per le motivazioni prospettate negli atti trasmessi.

Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici della relazione integrativa e come risulta dagli atti d'Ufficio del PUTT/P Ba approvato definitivamente dalla GR con delibera n. 1748 del 15/12/2000, si rileva che l'area interessata dall'intervento ricade in ambito territoriale esteso di valore distinguibile "C".

Per quanto attiene agli ambiti territoriali distinti l'area non risulta interessata da alcun vincolo e pertanto non sussistendo aspetti ostativi si ritiene di dare parere favorevole dal punto di vista paesaggistico alla variante in questione.

Come risulta dagli stessi atti del PUTT/PBa, le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.R. n. 7/98.

Inoltre il Comune di Sanarica non risulta interessato da Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), pertanto non necessita il rilascio del parere in merito alla Valutazione d'incidenza Ambientale, ex art. 5 D.P.R. 357/97.

Si evidenzia, infine, che il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 - art. 4 - lettera d.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01.

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra esposte, propone alla Giunta l'adozione dell'atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'U.O. 3° - Urb., dal Dirigente dell'Ufficio 2 e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare ai sensi della L.R. 56/80 art. 55 e per le motivazioni e con le precisazioni riportate nelle premesse la variante al P. di F. vigente del Comune di SANARICA adottata dal CC. con Delibera n. 25 del 25/07/2001 concernente la individuazione della zona per P.I.P., da attuarsi con la procedura di cui all'art. 27 della I.s. 865/71;
- Di rilasciare il parere paesaggistico favorevole, fermo restando i successivi adempimenti comunali relativi all'autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.;

- Di provvedere alla pubblicazione del BURP del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 932

Fasano (Br) - Variante parziale al PRG vigente - zona B3 ed area a servizi pubblici di quartiere in via Gravinella.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica ed Assetto del Territorio ed E.R.P. Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Fasano dotato di P.R.G. vigente e adeguato alla L.R. 56/80 con delibera di C.C. n. 45 del 7/05/2003 ha adottato la variante allo strumento urbanistico vigente del proprio territorio in oggetto esplicitato.

Gli elaborati grafici allegati alla delibera di C.C. 45/03 sono i seguenti:

- Relazione Tecnica
- Tavola grafica contenente: Stralcio di P.R.G.; stralcio di mappa catastale; planimetria generale zonizzazione d'intervento; planimetria generale zonizzazione di progetto.

Gli atti in questione sono stati regolarmente pubblicati e nei termini di legge non sono state presentate osservazioni come da certificazione in atti.

La variante proposta consiste nel rendere più funzionale ed organico il disegno urbanistico di aree destinate a zona di completamento B3 e a zona di parcheggio pubblico di quartiere nel rispetto del carico insediativo previsto dal P.R.G. vigente del Comune di Fasano.

In merito alla variante proposta il Settore Urbanistico Regionale con propria relazione n. 0001 del 23/03/2004 ha ritenuto ammissibile sia sotto il pro-

filo amministrativo che tecnico-urbanistico la proposta comunale.

Per gli ulteriori provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 56/80, la variante è stata sottoposta all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con parere n. 2/2004, parte integrante del presente provvedimento, ha fatto propria la Relazione del S.U.R.

Sulla scorta di quanto innanzi, si propone alla Giunta di approvare, ai sensi dell'art. 16 della L.r. 56/1980, in conformità delle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 001 del 23/03/2004 e del parere C.U.R. n. 2/2004, la variante al P.R.G. per l'area B3 ed area a servizi pubblici di Quartiere in via Gavinella adottata con Delibera di C.C. n. 45 del 7/05/2003.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

“NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE”.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore;
- DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - decimo comma- della L.r. n. 56/1980, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, la Variante al P.R.G. per l'area 133 ed area a servizi pubblici di Quartiere in via Gavinella de Comune di FASANO adottata con Delibera di C.C. n. 45 del 7/05/2003.
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di FASANO, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul B.U.R.P. e sulla G.U. (quest'ultima da parte del Settore Urbanistico Regionale).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA

Comitato Urbanistico Regionale
BARI

ADUNANZA DEL 22/04/2004

COMPONENTI N. 20 PRESENTI N. 12

PARERE N. 02/2004

Oggetto: FASANO (BR) - Variante al P.R.G. per zona B3 ed area a servizi di Via Gravinella. Delib. CC n. 45/2003.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al P.R. G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art. 16 della L.r. 31/05/80 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n. 01 del 23/03/2004;

UDITO il relatore, Arch. Massimo EVANGELISTA;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art. 16 della L.r. 31/08/80 n. 56, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n. 01 del 23/03/2004.

Il Relatore
Arch. Massimo Evangelista

Il Presidente della Seduta
Arch. Massimo Evangelista

Il Segretario
Geom. Emanuele Moretti

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio
Settore Urbanistico Regionale
Via della Magnolie, 6-8
Zona Industriale - MODUGNO (BA)
Tel. 080/5406821 - 080/5406828
Fax 080/5406824

N. 00001 del 23 marzo 2004

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: FASANO (BR) - Variante parziale ai P.R.G. vigente - Zona B3 ed area a Servizi Pubblici di Quartiere in via Gravinella.

Il Comune di Fasano dotato di P.R.G. vigente e adeguato alla L.R. 56/80 con delibera di C.C. n. 45 del 7/05/2003 ha adottato la variante allo strumento urbanistico vigente del proprio territorio in oggetto esplicitato.

Gli elaborati grafici allegati alla delibera di C.C. 45/03 sono i seguenti:

- Relazione Tecnica
- Tavola grafica contenente: Stralcio di P.R.G.;

stralcio di mappa catastale; planimetria generale zonizzazione d'intervento; planimetria generale zonizzazione di progetto.

Gli atti in questione sono stati regolarmente pubblicati e nei termini di legge non sono state presentate osservazioni come da certificazione in atti.

Dalla delibera di C.C. 45/03 si evince testualmente:

“di dare atto che la variante urbanistica, così come presentata dalla Soc. Potenza Costruzioni in data 01/04/2003 prot. 16527, non incide sul dimensionamento del P.R.G. e non altera il carico insediativo ed è teso ad una razionalizzazione dell'uso urbanistico dell'area di completamento in questione”.

Ciò premesso, come si evince dalla relazione progettuale l'intera area in questione (4324 mq), con identificativi catastali contrassegnati dai numeri di particelle 958 e 961 del foglio di mappa 43, dal vigente P.R.G. è tipizzata in parte come area edificabile di completamento B3 di dimensioni pari a mq 2300 e parte come area a standards di piano con destinazione a parcheggio pubblico di quartiere di dimensioni pari a mq.2004.

La suddivisione planimetrica delle tipizzazioni di P.R.G. con individuazione delle due aree a geometria triangolare, nonché la particolare sistemazione planoaltimetrica del suolo che si posiziona a quota inferiore rispetto alla viabilità esistente di contorno rendono indispensabile procedere ad una variante di P.R.G. che renda più funzionali ed organiche le aree destinate a zona di completamento B3 e a zona a parcheggio pubblico di quartiere di che trattasi, nei rispetto del carico insediativo residenziale previsto.

Per quanto attiene ai dati urbanistici-edilizi si fa riferimento alle tabelle riportate in relazione.

Dalle succitate tabelle si evince che la superficie a parcheggio pubblico da 2024 mq di P.R.G. si riduce a 1363 mq con una differenza pari a 661 mq (2024-1363), differenza di superfici utilizzata per la progettazione di una strada centrale di quartiere che si sviluppa a partire dalla locale via Gravinella verso l'interno dell'area.

Tutto ciò premesso, con riferimento agli aspetti tecnico urbanistici, questo ufficio ritiene ammissibile dal punto di vista tecnico-urbanistico la

variante al P.R.G. proposta tesa ad una più razionale ed organica sistemazione delle aree di che trattasi.

Per quanto attiene al succitato decremento delle aree a parcheggio pubblico, si ritiene di assentire a quanto proposto, stante l'esigua quantità delle aree per parcheggio in gioco nella economia degli standards di P.R.G. e le finalità della progettazione della strada che serve sia l'area edificabile di completamento B3 sia il parcheggio pubblico con una più razionalizzazione dell'uso urbanistico dell'area.

Addì, 23 marzo 2004

Il Responsabile della U.O. 3
Ing. Giuseppe Ferrara

Il Dirigente d'Ufficio
Geom. Antonio Ancona

Il Dirigente di Settore
Ing. Nicola Giordano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 933

Andria (Ba) - Progetto di lottizzazione zona D/8 e zona D/6 di PRG in C.da Cocevola. Rilascio parere paesaggistico. Ditta: Sportland srl.

L'Assessore Dott. Enrico Santaniello sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 3490/99 o compresi tra quelli sotto-

posti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato sia se favorevole sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di ANDRIA nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico - ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Progetto di lottizzazione zona D/8 e zona D/6 di P.R.G. in C.da Cocevola - Andria
Soggetto proponente: Spordand s.r.l.

Con nota, acquisita al prot. N° 1208/P del Settore Urbanistico Regionale in data 4/11/2002, il Comune di ANDRIA ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione della zona D/8 e zona D/6 di P.R.G. ricadente

in contrada "Cocevola" del comune di Andria presentato dalla ditta di cui all'oggetto.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 1 Estratto delle tavole di P.R.G.;
- TAV 1/A Tavola integrativa riportante le prescrizioni della C.U.C.;
- TAV 1/B Tavola integrativa riportante le prescrizioni della delibera di adozione del P. di L.
- TAV 2 Estratto di mappa catastale;
- TAV. 2/A Ubicazione area su tavole tematiche P.U.T.T./P.
- TAV 3 Rilievo quotato dell'area con curve di livello e profili altimetrici;
- TAV 4 Plantumazione dell'area ad uliveto;
- TAV 5 Area di intervento e stato dei luoghi;
- TAV 6 Planimetria generale dell'intervento con destinazione d'uso delle aree;
- TAV 7 Planimetria generale delle tipologie edilizie e destinazione urbanistica delle aree;
- Tav 8 Planimetria generale quotata;
- Tav 9 Planimetria generale della viabilità;
- TAV 10 Pianimetria generale delle urbanizzazioni primarie
- TAV 11 Tipologie edilizie;
- TAV 12 Studi compositivi e tipologici con profili e sezioni
- TAV 13 Relazione Generale;
- TAV. 14 Relazione tecnico-illustrativa
- TAV. 15 Relazione finanziaria;
- TAV. 16 Scheda urbanistica, certificato di destinazione urbanistica, titolo di proprietà;
- TAV 17 Valutazione di impatto ambientale;
- TAV 18 Schema di convenzione;
- TAV. 19 Norme tecniche di esecuzione;
- Relazione geologica;
- Relazione geologica tecnica integrativa.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti residenziali, ricade su aree individuate in catasto al Fg. no 119 ptc. n° 293 dell'estensione di mq 207,00 e ptc. n° 445 di mq. 68787,00.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

- St del lotto mq. 68994

- S. in zona D/6	mq 62094
- S. in zona D/8	mq 6900
- Volumetria di progetto	mc 10307,71
- Rapporto di copertura	% 5
- Altezza massima	mt 6,50
- Aree a Standards	mq 6899,40
- Indice di piantumazione	n°/ha 50
- Abitanti insediabili	173

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Mano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore "relativo" (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione "D" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore relativo laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività"

Stante la classificazione "D" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di ANDRIA con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche" (art. 2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "D", quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico - geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art 3.02) di riconosciuto valore scientifico

e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale”; si prescrive altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree...”.

- Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazionale e culturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difese del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico - vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”
- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “La tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione l’utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento. L’area non è interessata infatti dalla presenza di versanti cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio;

- Sistema copertura botanico - vegetazionale e culturale e della potenzialità faunistica

L’area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale; si rappresenta che l’area oggetto di intervento risulta ricadere in un’area individuata dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P relative ad i vincoli faunistici., come “zona a gestione sociale C1 - Castel del Monte”.

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:

L’area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici preesistenti all’entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico).

Dalla documentazione trasmessa si evince che l’ambito esteso di riferimento non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità.

- Con riferimento, invece all’area oggetto d’intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto

dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Quindi non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "amo di pertinenza" e/o "area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T./P. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva per il caso in specie, alcuna interferenza significativa dal punto di vista localizzativo (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero priva di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito territoriale esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi pertanto anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione pianovolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che si presentano del tutto privi di un rilevante grado di naturalità, e/o di emergenze paesaggistiche degne di tutela.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto per le sue caratteristiche tipologiche (edificazione estensiva) e per le misure di mitigazione adottate opera una trasformazione dell'assetto paesaggistico attuale compatibile ovvero non pregiudizievole alla successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione subordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto anche visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- I corpi di fabbrica previsti in progetto dovranno essere posizionati ad oltre mt 100 dall'area di pertinenza della compagine boschiva presente sul versante orientale dell'area oggetto d'intervento ed all'interno dell'area annessa alla predetta compagine boschiva, devono applicarsi per le opere previste dalla soluzione progettuale presentata, le prescrizioni di base di cui all'art. 3.10.4 punto 4.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
- Le alberature di pregio della flora locale, presenti sull'area oggetto d'intervento (alberature di olivo), siano il più possibile preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono (unitamente allo sviluppo della potenzialità faunistica di sito classificato zona a gestione sociale C1 Castel del Monte) che al fine di mitigare l'impatto soprattutto visivo, delle opere in progetto dalle aree a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate o a gruppi sparse di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; le pareti a secco con relative siepi, delle divisioni dei campi, delle delimitazioni delle sedi stradali.

Le volumetrie di progetto dovranno essere posizionate oltre la fascia dei mt. 100 dall'attigua area boscata individuata a ridosso della S.S. n° 170 dalla relativa cartografia tematica del P.U.T.T./P.

- Con riferimento alla componente geo-morfo-idrogeologica siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti)

al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. In particolare, compatibilmente con le esigenze progettuali in sede di progettazione, esecutiva dovranno essere opportunamente tutelate, soprattutto nella sistemazione delle aree a verde, i lembi di terreno con presenza di roccia affiorante al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi; i tracciati viari dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno; gli eventuali materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 26/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di RILASCIARE alla Sportiand s.r.l., relativamente al piano di lottizzazione zona D/8 e zona D/6 di P.R.G. ricadente in località "Cocevola" del territorio del Comune di ANDRIA, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Di PROVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 2004, n. 959

S. Agata di Puglia (Fg) - PUTT/P art. 5.04 NTA "Attestazione di compatibilità paesaggistica". Ditta Api Holding spa Loc.tà: "Serra del vento" e "Taverna la Storta".

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, dott.

Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dalla U.O.P. di Foggia e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue:

"Il P.U.T.T. "PAESAGGIO", approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15.12.2000, all'art. 5.04. prevede che per la realizzazione di opere che determinino rilevante trasformazione o dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art. 4.01), non possono essere concessi/autorizzati senza il preliminare rilascio della "attestazione di compatibilità paesaggistica".

In relazione a quanto sopra la ditta "Api Holding" s.p.a. ha trasmesso, per il tramite del Comune di Sant'Agata di Puglia, una specifica richiesta:

**ENTE PROPONENTE: "Api Holding" s.p.a.
INTERVENTO: Lavori di costruzione di n. 2 impianti eolici in loc.tà "Serra del Vento" e loc.tà. "Taverna la Storta".**

Con nota n° 6218 del 14.07.2003 il Comune di Sant'Agata di Puglia ha trasmesso l'autorizzazione paesaggistica del 03.07.2003, con la quale, rifacendosi alle disposizioni di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del Piano Paesistico, ha inteso consentire la realizzazione di n. 2 impianti eolici.

Con successiva nota n° 9001 del 20.10.2003, l'Amministrazione Comunale di Sant'Agata di P. ha trasmesso ulteriori elaborati ad integrazione di quelli già inviati e consistenti nello "Studio di impatto Paesaggistico" redatto ai sensi del combinato disposto dell'art. 5.04 e 4.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'Ufficio competente di questo Assessorato ha proceduto all'espletamento dell'istruttoria di tutti gli atti e grafici trasmessi al fine della verifica della compatibilità paesaggistica ed all'ottemperanza degli stessi alle disposizioni contenute nelle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Preliminarmente si rileva che gli interventi localizzati nel Comune di Sant'Agata di Puglia interessano due vaste aree comprese nella parte di territorio della Capitanata denominato "Subappennino Dauno Meridionale", e sono ubicati: il primo tra la quota di 600 e quella di 740 s.m.i. in un ambito compreso tra gli abitati di Accadia, Anzano di

Puglia e Sant'Agata di Puglia; il secondo tra la quota di 440 e quella di 680 s.m.l. in un ambito compreso tra gli abitati di Accadia, Sant'agata di Puglia e Deliceto.

Le aree di pertinenza degli interventi, in riferimento alle componenti paesaggistiche del territorio, interferiscono con gli elementi strutturanti in appresso indicati:

Intervento in loc.tà: SERRA DEL VENTO

ASSETTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO

- *ambiti dei rilievi (geomorfologia), dei versanti e dell'orografia*

l'area è inserita in un ambito caratterizzato dalla presenza di una morfologia tipica delle aree collinari con un andamento altimetrico che gradualmente dalla quota minima di 400 s.m.l. sale fino a 600 s.m.l., con la presenza di una emergenza orografica di elevata panoramicità rappresentata da "Monte Tre Titoli";

- *ambiti delle acque (idrogeologia)*

l'area è caratterizzata dall'incisione dell'asta di un corso d'acqua denominato "Frugno", la cui minima distanza dall'intervento è superiore a 500-600 mt., sui versanti laterali è, invece, caratterizzata dalla presenza di aree di impluvio;

ASSETTO DELLA COPERTURA BOTANICO-VEGETAZIONALE, COLTURALE E DELLA POTENZIALITA' FAUNISTICA

- *ambiti culturali*

l'area presenta una superficie essenzialmente ad uso agricolo ed è posta nelle vicinanze di aree boscate e di aree di rimboschimento le cui minime distanze dall'intervento sono superiori a 1500 mt;

CLASSIFICAZIONE AMBITI TERRITORIALI DEL P.U.T.T./P.

In ordine alle indicazioni del P.U.T.T./P l'area è direttamente interessata da:

- "A.T.D." dei vincoli idrogeologici,
- "A.T.E." di tipo "D";

Per gli aspetti più propriamente edilizio-costruttivi l'impianto prevede la realizzazione di n. 20 "aereogeneratori" costituite da "torri" metalliche del tipo a "stelo" di "media taglia" di altezza di 87,50 m, e consistenti in:

- "torri" metalliche tubolari di altezza di 60,00 m.;
- "navicelle" (generatori) di altezza di 3,00 m.;
- rotoripala di diametro di 52,00 m.;
- strade di servizio, e cavidotto interrato, di lunghezza di circa 6 Km;
- cavidotto di collegamento con la cabina di smistamento di lunghezza di circa 6 Km;
- cavidotto di collegamento dalla cabina di smistamento al centrale ENEL di lunghezza di circa 9,2 Km;

IMPATTI SULLE COMPONENTI PAESAGGISTICHE

L'intervento, in relazione alla sua posizione altimetrica ed alla sua ubicazione comporta un significativo impatto con le visuali panoramiche ed i coni di vista da e verso i luoghi; nello specifico:

- con riferimento al punto panoramico posto a NORD costituito da "Monte Tre titoli", di bassa frequentazione nonché di completa assenza di insediamenti antropici comportanti la presenza umana eccedente le quattro ore;
- con riferimento ai punti panoramici posti in prossimità del centro abitato (NORD) del Comune di Sant'Agata di Puglia, questi ultimi sono caratterizzati da un'alta frequentazione e sono posti ad una quota altimetrica superiore a quella degli aerogeneratori;

MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI

Dall'approfondito Studio di Impatto Paesaggistico, presentato dalla ditta interessata, si rileva che l'area oggetto dello studio sulla base delle altezze delle "torri" è stata così definita in un bacino di influenza per l'impatto visivo avente un diametro di 10 Km.;

In detto bacino sono state individuate n. 3 unità di paesaggio per ognuna delle quali sono state localizzate le emergenze naturali, le emergenze antropiche ed i sistemi paesaggistici;

COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA DELL'IMPIANTO

In relazione alle condizioni di intervisibilità dei e dal sito, che risultano essere di alta "portata visiva",

al fine di una migliore efficacia paesaggistica, fermo restando che l'area ed i segmenti delle linee di impianto rimangono quelli già indicati e che per gli aspetti paesaggistici per file debbano essere intese quelle relative alle linee di orizzonte e/o alle quinte di scena osservate dal punto di vista "chiave" considerato, si ritiene che la compatibilità paesaggistica possa essere rilasciata in senso positivo con la condizione che in sede di redazione del progetto esecutivo (finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte del comune) siano scrupolosamente osservate le seguenti prescrizioni:

1.0) - con riferimento alla direzione ortogonale alla visuale dal punto panoramico di massima frequentazione, ovvero quello del centro abitato:

- a) per file non parallele e non a "griglia" la previsione della distanza minima tra le "torri" dovrà essere pari a 3 x Diametro rotorii, per le distanze interfila, e pari 5 x Diametro rotorii per le distanze tra file diverse;
- b) per file parallele e a "griglia" la previsione della distanza minima tra le "torri" dovrà essere pari a 5 x Diametro rotorii, per le distanze interfila, e pari 7 x Diametro rotorii per le distanze tra file diverse;

Il tutto al fine di determinare una minore densità, e quindi al fine di evitare l'effetto "selva";

2.0) - di minimizzare le opere relative alle "piazze" mediante la utilizzazione di piani posa più pianeggianti e comunque evitando di alterare in modo significativo la morfologia dei siti;

3.0) - nella fase esecutiva, considerato che gli impatti visivi hanno una diretta influenza sugli aspetti panoramici, dovranno essere previsti interventi tesi alla creazione di barriere visive naturali in corrispondenza dei punti di vista a più alta frequentazione finalizzati alla riduzione del carattere monotono della scena (es. riqualificazione boschiva dell'ambito antistante il belvedere del castello)

Intervento in loc.tà: TAVERNA LA STORTA

ASSETTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO

- *ambiti dei rilievi (geomorfologia), dei versanti e dell'orografia*

l'area è inserita in un ambito caratterizzato dalla presenza di una morfologia tipica delle aree collinari con un andamento altimetrico che gradualmente sale dalla quota minima di 600 s.m.l. fino a quella massima di 800 s.m.l., con la ulteriore presenza della emergenza orografica di elevata panoramicità rappresentata da "Monte Serbaroli";

- *ambiti delle acque (idrogeologia)*

l'area è caratterizzata dall'incisione dell'asta di un corso d'acqua denominato "Calaggio" la cui minima distanza dall'intervento è superiore a 1500 mt.; sui versanti laterali è, invece, caratterizzata dalla presenza di aree pianeggianti;

ASSETTO DELLA COPERTURA BOTANICO-VEGETAZIONALE, COLTURALE E DELLA POTENZIALITÀ FAUNISTICA

- *ambiti colturali*

l'area presenta una superficie sostanzialmente ad uso agricolo ed è posta nelle vicinanze di aree boscate e di aree di rimboschimento le cui minime distanze dall'intervento sono superiori a 3000 mt;

CLASSIFICAZIONE AMBITI TERRITORIALI DEL P.U.T.T./P.

In ordine alle indicazioni del P.U.T.T./P l'area è direttamente interessata da:

- **"A.T.D." dei vincoli idrogeologici;**
- **"A.T.D." usi civici;**
- **"A.T.E." di tipo "D";**

Per gli aspetti più propriamente edilizio-costruttivi l'impianto prevede la realizzazione di n. 31 "aereogeneratori" costituite da 1orri" metalliche del tipo a "stelo" di "grande taglia" di altezza di 104,00 m, e consistenti in:

- torri" metalliche tubolari di altezza di 70,00 m.;
- "navicelle" (generatori) di altezza di 3,00 m.;
- rotorii tripala di diametro di 65,00 m.
- strade di servizio, e cavidotto interrato, di lunghezza di circa 7 Km;
- cavidotto di collegamento alla cabina di smistamento di lunghezza di circa circa 7 Km;
- cavidotto di collegamento dalla cabina di smistamento al centrale ENEL di lunghezza di circa circa 8 Km;

IMPATTI SULLE COMPONENTI PAESAGGISTICHE

L'intervento, in relazione alla quota altimetrica di posizionamento ed alla sua ubicazione, comporta un significativo impatto con le visuali panoramiche ed i coni di vista da e verso i luoghi, con particolare riferimento al punto panoramico posto a EST costituito da "Monte Serbaroli", che è un ambito panoramico di bassa frequentazione e di completa assenza di insediamenti antropici comportanti la presenza umana eccedente le quattro ore.

MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI

Dall'approfondito Studio di Impatto Paesaggistico, presentato dalla ditta interessata, si rileva che l'area oggetto dello studio sulla base delle altezze delle torri" è stata così definita in un bacino di influenza per l'impatto visivo avente un diametro di 10 Km.;

In detto bacino sono state individuate n. 3 unità di paesaggio per ognuna delle quali sono state localizzate le emergenze naturali, le emergenze antropiche ed i sistemi paesaggistici;

COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA DELL'IMPIANTO

In relazione alle condizioni di intervisibilità del e dal sito, che risultano essere di bassa "portata visiva", al fine di un migliore inserimento paesaggistico, fermo restando che l'area ed i segmenti delle linee di impianto rimangono quelli già indicati e che per gli aspetti paesaggistici per file debbano essere intese quelle relative alle linee di orizzonte e/o alle quinte di scena osservate dal punto di vista "chiave" considerato, si ritiene che la compatibilità paesaggistica possa essere rilasciata in senso positivo con la condizione che in sede di redazione del progetto esecutivo (finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte del comune) siano osservate le seguenti prescrizioni:

- 1.0) con riferimento alla direzione ortogonale alla visuale dal punto panoramico di massima frequentazione, ovvero quello del "Monte Serbaroli":
 - a) per file non parallele e non a "griglia" la previsione della distanza minima tra le torri" dovrà essere pari a 3 x Diametro rotor, per le distanze interfila, e pari 3 x Diametro rotor per le distanze tra file diverse;
 - b) per file parallele e a "griglia" la previsione della

distanza minima tra le "torri" dovrà essere pari a 5 x Diametro rotor, per le distanze interfila, e pari 5 x Diametro rotor per le distanze tra file diverse; Il tutto al fine di determinare una minore densità, e quindi al fine di evitare l'effetto "selva";

2.0) - minimizzare le opere relative alle "piazzole" mediante la utilizzazione di piani posa più pianeggianti e comunque evitando di alterare in modo significativo la morfologia dei siti;

3.0) - nel progetto esecutivo dovranno essere evidenziate le eventuali interferenze con il "tratturo regio" e comunque dovranno essere scrupolosamente osservate le prescrizioni contenute nello Studio di Impatto

Sulla scorta di quanto innanzi prospettato, si propone alla Giunta il rilascio dell'attestazione di compatibilità paesaggistica ex art. 5.04 delle N.T.A., con le prescrizioni sopra riportate.

Il presente provvedimento attiene esclusivamente all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rinvenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale, nonché dalle norme in materia di gestione di terre gravate dagli "usi civici".

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Adempimenti Contabili di cui alla L.R. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrate o di spese né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

L'Assessore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della U.O.P. di Foggia e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi ed espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE, ai sensi dell'art. 5.04, delle NTA del PUTT/p, alla ditta: "API Holding" s.p.a. l'attestazione di compatibilità paesaggistica per realizzazione di due impianti industriali per la produzione di energia elettrica da fonte eolica in località "Serra del Vento" e "Taverna la Storta" del Comune di Sant'Agata di Puglia con le prescrizioni riportate in narrativa che qui, per economia espositiva, si intendono integralmente trascritte;

Di DEMANDARE al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di Sant'Agata di Puglia del presente provvedimento;

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 2004, n. 960

Acquarica del Capo (Le) - Piano Regolatore Generale - Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del territorio ed E.R.P., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'U.O. 3° - Urb, e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2 e dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue.

“”Il Comune di ACQUARICA DEL CAPO, dotato

- P.d.F. approvato con decreto del Ministero LL.PP. Provv. Regionale alle OO.PP. per la Puglia n° 15963/16/Urb in data 18/07/70;
- 1ª Variante al P.d.F. e Programma di Fabbricazione approvato con Decreto Regionale n° 2307 del 21/06/75;
- 2ª Variante al P.d.F. e Programma di Fabbricazione approvata con delibera di G.R. n° 4936 del 6/05/83;

ha adottato il P.R.G. del proprio territorio con delibera del Commissario ad acta n° 01 dell'8/05/1999.

Avverso il P.R.G. in parola, risultano presentate n. 30 osservazioni delle quali n° 19 entro il termine previsto e n. 11 fuori termine, tutte controdedotte dal Commissario ad acta con deliberazione n. 2 del 26/02/01.

Gli atti tecnici-amministrativi del Piano sono stati sottoposti ai sensi delle LL.RR. n. 24 del 24/07/94 e n. 8 del 28/01/1998 all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con relazione-parere in data 27/02/2003 ha ritenuto meritevole di approvazione con prescrizioni e modifiche il Piano di cui trattasi.

Successivamente la Giunta Regionale con delibera n. 307 del 25/03/2003 ha approvato il PRG con le prescrizioni e condizioni contenute nella relazione-parere del C.U.R. del 27/02/2003 decidendo nel contempo in ordine alla osservazioni prodotte nei limiti e nei termini delle determinazioni di cui al punto 6 della stessa relazione-parere e richiedendo alla Amm.ne Com.le di ACQUARICA DEL CAPO apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80.

In relazione a quanto sopra il Comune di ACQUARICA DEL CAPO con provvedimento n. 19 del 17/11/2003 ha provveduto a determinarsi in merito alle prescrizioni e modifiche contenute nella relazione-parere parte integrante della delibera di G.R. n. 307 del 25/03/2003, deliberando di:

(testualmente)

“”Omissis

Di prendere atto della documentazione e parere relativi all'adeguamento del Piano Regolatore Generale di cui alla delibera della Giunta Regionale

n. 307/2003 con i seguenti elaborati:

- Parere sulle prescrizioni regionali;
- Quadro riassuntivo delle prescrizioni regionali;
- Quadro riassuntivo delle osservazioni;
- Tav. 20 bis - zonizzazione del PRG adeguata;
- Tav. 21 bis - zonizzazione (dettaglio) del PRG adeguata;
- Tav. 23 bis - comparti edificatori - del PRG adeguata;
- Tav. 25 bis - norme tecniche di esecuzione adeguata;
- Tav. 26 bis - norme particolari - adeguata Inoltre:
- Tav. 20 A - zonizzazione con riporto A.T.E. e Territori costruiti;
- Tav. 20 B - Zonizzazione con riporto A.T.D.
- Tav. 20 C - Primi adempimenti con territori costruiti.

Tutto ciò premesso, si provvede in questa sede all'esame delle valutazioni operate dal C.C. di Acquarica del Capo, seguendo l'ordine riportato nell'elaborato "Parere sulle prescrizioni regionali" parte integrante della delibera di C.C. n. 19 del 17/11/2003, che fa riferimento altresì all'ordine della relazione parere del C.U.R. del 27/02/03:

A) Punto "2 - Sistema delle tutele

"2.1 Soprintendenza Per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici.

Con nota del 02/11/2001, prot. n. 8962, la Soprintendenza ai Beni A.A.A.S. di Bari comunicava, con proprio parere favorevole, un elenco di immobili di interesse storico, artistico ed architettonico e, pertanto, assoggettabili alle disposizioni di tutela ai sensi del D.L. 490/99.

Inoltre comunicava altre prescrizioni in merito alla riqualificazione urbana nel centro storico e nel caso di rinvenimento, durante i lavori di scavo, elementi o strutture di interesse storico ed archeologico.

Si ritiene di poter ritenere accoglibili le precisazioni dalla Soprintendenza.

A tal fine si integra l'art. "3.4 - Tutela del paesaggio, del patrimonio naturale, artistico ed archeologico", lettere "a" e "b", della "tav. 26 Norme tecniche particolari" del PIRG, con l'introduzione di quanto specificamente richiesto."

Si prende atto delle determinazioni comunali di cui innanzi.

"2.2 Soprintendenza Archeologica.

Con nota del 19/12/2002, prot. n. 24049, la Soprintendenza Archeologica di Taranto, esprimeva parere favorevole con le seguenti prescrizioni.

- Nella tav. 25, alle Zona omogenea A2 occorre aggiungere al titolo Aree ed immobili di notevole interesse storico-artistico" anche "Aree di interesse archeologico;
- A/punto 3.4, lettera c, della "tav. 26 Norme Tecniche Particolari" viene inoltre specificato che "il rinvenimento di oggetti e manufatti (di interesse archeologico) deve immediatamente essere segnalato alla Soprintendenza Per i Beni Archeologici di Taranto e gli eventuali lavori edificatori sospesi, in attesa dell'intervento della Soprintendenza stessa.

Si ritiene di poter ritenere accoglibili le precisazioni dalla Soprintendenza.

Pertanto vengono modificate e integrate le NTA del PRG, sia nella "tav. 25 Norme tecniche di esecuzione" sia nella Tav. 26 Norme tecniche particolari", come richiesto dalla Soprintendenza Archeologica di Taranto."

Si prende atto delle determinazioni comunali di cui innanzi.

"2.3 Ispettorato Ripartimentale Forestale.

Con nota del 06/08/2001, prot. n. 884, l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Lecce esprimeva parere favorevole con la prescrizione che: "... tutti i movimenti di terreno, ricadenti nelle aree gravate da vincolo idreologico (R.D.L. 3267/1923), devono essere preventivamente autorizzati da questo Ispettorato..."

Si ritiene di poter ritenere accoglibile la prescrizione dell'ispettorato forestale.

Viene integrata la normativa del PRG introducendo nella "tav. 26 Norme tecniche particolari" all'art. "3.4 - Tutela del paesaggio, del patrimonio naturale, artistico ed archeologico", alla lettera "d", la prescrizione così come formulata dall'Ente."

Si prende atto delle determinazioni comunali di cui innanzi.

"2.4 PUTT/Paesaggio.

Il piano non riporta le indicazioni e segnalazioni del PUTT/PBA regionale approvato con Deliberazione G.R. n. 1748 del 15/12/2000 in quanto redatto ed adottato prima dell'entrata in vigore dello stesso.

E' necessario che in sede di controdeduzioni vengano riportate le previsioni del PUTT per l'attuazione di misure di tutela nella pianificazione in questione, in aggiunta a quanto riportato al successivo punto 3.1 Vincoli Territoriali: "... Come evidenziato al precedente punto 2.4 è opportuno che in sede di controdeduzione si operi una rappresentazione della vincolistica presente secondo tavole conformi ai tematismi del PUTT"

Si accoglie la prescrizione e si redigono i "Primi adempimenti" (Tavv. 20A-20B-20C)""

In ordine alle prescrizioni regionali e alle determinazioni Comunali, come innanzi richiamate, si ritiene di dover in questa sede confermare la efficacia delle indicazioni del P.U.T.T./Pa, rilevando che con separato provvedimento consiliare comunale dovrà procedersi ai c.d. Primi adempimenti comunali di cui all'art. 5.05 delle N.T.A. del P.U.T.T. non consentiti allo stato nel presente procedimento di approvazione definitiva del P.R.G..

B) Settore residenziale

Punto 4.1 (relazione parere del C.U.R.)

La prescrizione regionale riguarda la determinazione in sede di controdeduzioni delle residue capacità insediative in zona B con particolare riguardo alle zone B3 di ristrutturazione nonché il carico insediativo consentito dalla zona C3/Turistico-Residenziale.

Inoltre viene stralciato il comparto di espansione "D" - Zona C2 -

Il Consiglio Comunale si è determinato così come di seguito riportato testualmente nell'elaborato "Parere sulle prescrizioni regionali" parte integrante della delibera di C.C. n. 19 del 17/11/2003:

"Per quanto attiene alle capacità insediative residuali delle zone B si può affermare che tali ZOT sono quasi del tutto edificate ad eccezione di poche e modeste (come estensione) aree. Pertanto la loro capacità è da ritenersi irrilevante rispetto al fabbisogno determinato.

Tale considerazione ha portato, proprio per consentire un' "ulteriore edificabilità", a proporre negli elaborati di PRG, con una normativa particolare e con gli allegati "A" e "B", un aumento di cubatura in deroga al D.M. n. 1444 del 02/04/1968.

Le zone B3, in particolare, corrispondono alle ex zone C1 del P.d.F., regolarmente edificate con PP/PL, ormai del tutto edificate e quindi prive di ulteriore capacità insediativa.

Comunque, alle zone B1 e B2 viene, di fatto, assegnata una capacità insediativa pari a 21 stanze, ottenuta per differenza tra il totale del fabbisogno al 2010 e la capacità insediativa delle zone C: $4.070 - 4.049 = 21$ stanze.

Relativamente alla zona C3 è opportuno segnalare che la stessa Zona C3 risale, come zona C4, al P. di F. originario, approvato nell'anno 1970. Con la 2A variante al P. di F., approvata nell'anno 1983, la medesima zona fu denominata "Zona C3 - Turistica residenziale". Essa ha una estensione di circa ha 2,40 che per un indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,4 mc/mq ha una potenzialità edificatoria di mc 9600 per n. 75 abitanti (120 mc/ab). Essa, stante la caratteristica prettamente turistica, non è stata considerata nel PRG ai fini della verifica del soddisfacimento del fabbisogno residenziale.

Pertanto la prescrizione regionale, di determinazione delle capacità residue delle zone B e della zona C3, in sede di controdeduzioni, può dirsi effettuata senza alterazione della contabilità del PRG così come presentato e approvato.

Per quanto concerne lo "stralcio" del comparto "D" della zona C2 si prende atto della prescrizione e si modificano le tavv. 20 (Zonizzazione) e 23 (Comparti) del PRG, eliminando il predetto comparto "D"."

Si prende atto delle determinazioni comunali in ordine alle residue capacità insediative delle sottogruppi omogenee B1 e B2 e della valenza della zona omogenea C3, avente caratteristiche di residenzialità turistica.

Per quanto attiene ai rapporti coi D.M. 1444/68, si rinvia al successivo punto D - N.T.A.

C) Zone omogenee "D"

Punto 4.2 (relazione parere del C.U.R.)

La prescrizione regionale riguarda la individuazione grafica, in sede di controdeduzioni delle n. 3 diverse tipologie D1, D2 e D3 con riporto delle superfici previste nel Piano nonché il loro dimensionamento in rapporto al numero della popolazione attiva impegnata nel settore artigianale ed industriale.

Il Consiglio Comunale si è determinato così come di seguito riportato testualmente nell'elaborato "Parere sulle prescrizioni regionali" parte integrante della delibera di C.C. n. 19 del 17/11/2003:

"Le zone Omogenee "D" "previste dal PRG sono:
- Zona D1: Rappresenta l'area Industriale-Artigia-

nale approvata con Deliberazione del C.C. n. 58 del 29/11/1986. Tale zona è ormai quasi del tutto edificata.

- Zona D2: Sono zone artigianali vicine alla Zona D1 sviluppatasi in passato in virtù dell'art. 56 del P.d. F. approvato nell'anno 1970 ed abrogato con la 2A Variante al P. di F. approvata nell'anno 1983.
- Zona D3: Essa è stata delimitata a completamento della maglia urbanistica ed allo scopo da destinare alle industrie di media dimensione. Gli interventi dovranno essere preceduti dalla redazione di un PIP.

Relativamente ai dati sul dimensionamento in rapporto alla popolazione attiva nel settore artigianale e industriale, dalla tabella n. 17 della "tav. 28 - Relazione" del PRG risultano n. 290 nuovi posti di lavoro nell'industria e n. 141 nelle costruzioni, per un totale di n. 431. Considerando una densità media di n. 40 addetti per ettaro risulta che l'estensione della Zona D3 con l'adiacente Zona D2 debba essere di circa ha 11,00.

Si ritiene di poter ritenere accoglibile la prescrizione di carattere grafico formale, pertanto le singole zone D sono state meglio individuate graficamente, come richiesto, nella Tavv. 20 e 23 del PRG.

Si prende atto delle determinazioni comunali

D) Norme tecniche di attuazione

Punto 5.0 (relazione parere del C.U.R.)

5.3.1 TAV. 26

• Art. 1.11 - Volume degli edifici (V).

La prescrizione regionale riguarda la modifica del 3° comma nel modo seguente: "Per gli edifici esistenti con murature perimetrali di spessore superiore ai 30 cm. la volumetria da computare va riferita ad uno spessore teorico delle murature di 30 cm."

Il Consiglio Comunale si è determinato così come di seguito riportato testualmente nell'elaborato "Parere sulle prescrizioni regionali" parte integrante della delibera di C.C. n. 19 del 17/11/2003:

La prescrizione si ritiene accoglibile totalmente, pertanto il predetto 3° comma viene modificato come sopra riportato.

Si prende atto delle determinazioni comunali.

• Art. 2 comma 1 - A1 - Nucleo Antico

La prescrizione regionale riguarda la modifica dell'articolo nel modo seguente: Viene cassato il 20 capoverso "Per favorire 40% di quella utilizzata"

Le distanze minime tra edifici, riportate nella Tav. 25, vengono così ridefinite: "Per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico, ambientale; per eventuali nuove edificazioni è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti".

Il Consiglio Comunale si è determinato così come di seguito riportato testualmente nell'elaborato "Parere sulle prescrizioni regionali" parte integrante della delibera di C.C. n. 19 del 17/11/2003:

La prescrizione si ritiene accoglibile parzialmente, cassando il 2° capoverso nella tav. 26 ma controdeducendo quanto segue per quanto attiene alle distanze.

In merito alle distanze minime si fa presente che il Comune di Acquarica del Capo è dotato di "Studio Particolareggiato della zona A" dall'anno 1978. In detto Studio sono stabilite distanze inferiori a m 10,00 per ogni tipo d'intervento. Pertanto nella Tav. 25 si ritiene debba farsi riferimento ai contenuti del suddetto vigente "Studio Particolareggiato della zona K in quanto adottato con delibera C.C. n. 40 del 30/06/1978, approvato con delibera G.R. n. 9042 del 5.10.81, successivamente all'entrata in vigore della l.r. n. 56/80 e, quindi, regolarmente efficace e vigente.

Si prende atto delle determinazioni comunali.

• Art. 3.5 - Cave e torbiere

La prescrizione regionale riguarda la modifica dell'articolo nel modo seguente:

L'art. 3.5 viene così riscritto: "La coltivazione di cave e torbiere in zona agricola è consentita secondo il disposto dell'allegato 3 delle N.T.A. del PUTT/P."

Il Consiglio Comunale si è determinato così come di seguito riportato testualmente nell'elaborato "Parere sulle prescrizioni regionali" parte integrante della delibera di C.C. n. 19 del 17/11/2003:

“La prescrizione si ritiene accoglibile totalmente omissis”

Si prende atto delle determinazioni comunali.

• **Art. 4 Norme particolari relative agli interventi nelle zone B.**

La prescrizione regionale riguarda la modifica dell'articolo nel modo seguente: Il comma a) viene così riscritto: T'consentito un Iff = 5 mc/mq”.

Il comma c) viene così riscritto: “ Qualora gli edifici non siano in aderenza (o comunione), i distacchi tra gli edifici sono così regolati: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici anti-stanti”.

Il Consiglio Comunale si è determinato così come di seguito riportato testualmente nell'elaborato “Parere sulle prescrizioni regionali” parte integrante della delibera di C.C. n. 19 del 17/11/2003:

“La prescrizione si ritiene accoglibile parzialmente.

E' accoglibile solo relativamente al riferimento al comma a), che, quindi, viene riscritto come riportato nella Relazione-parere del CUR Ristretto del 27/02/2003.

La prescrizione non si ritiene accoglibile per la richiesta modifica del comma c), pertanto il comma c) viene conservato nel testo originario, non accogliendo la prescrizione contenuta nella Relazione-parere del CUR Ristretto del 27/02/2003, in quanto il contenuto della norma è vigente dall'anno 1983 (successivamente all'entrata in vigore della L.r. n. 56/80) con l'approvazione della 2ª Variante al P.d.F., e da quell'epoca tutte le zone B sono state regolamentate ed edificate seguendo quella particolare normativa, determinando l'attuale configurazione del tessuto urbano, visibile anche graficamente nell'Allegato A del P.R.G.

..... omissis”

Si prende atto delle determinazioni comunali di accoglimento parziale delle prescrizioni regionali, qui condiviso, in considerazione della ricognizione giuridica della previgente strumentazione urbanistica attuativa.

• **Art. 4.1 - Soprelevazioni**

La prescrizione regionale riguarda l'approfondimento e la riformulazione dell'articolo alla luce

della previsione di cui al precedente punto.

Il Consiglio Comunale si è determinato così come di seguito riportato testualmente nell'elaborato Tarere sulle prescrizioni regionali” parte integrante della delibera di C.C. n. 19 del 17/11/2003:

“Le sopraelevazioni sono previste, oltre che per i casi contemplati nel precedente paragrafo 4), anche per gli edifici ad un solo piano, privi di particolare rilevanza architettonica ambientale, rilevati nell'Allegato “A” al PRG.

La sopraelevazione dovrà essere di un solo piano e di altezza tale da uniformare la quinta stradale.

L'indice di fabbricabilità fondiario massimo consentito è di 5,00 mc/mq.

La presente norma ha la finalità di uniformare le altezze dei fronti stradali dei singoli isolati e pertanto dovrà, in ogni caso, essere verificato il raggiungimento di tale uniformità.”

Si condividono le determinazioni comunali, anche di integrazione delle N.T.A., come richiesto in sede di esame del P.R.G.

• **Art. 9 - Norma per la realizzazione di apprestamenti protetti o serre.**

La prescrizione regionale riguarda la modifica dell'articolo nel modo seguente:

Il 1° comma viene così riformulato. “ Le serre fisse sono normate dalla L.R. 19 del 11.09.86”.

Il Consiglio Comunale si è determinato così come di seguito riportato testualmente nell'elaborato “Parere sulle prescrizioni regionali” parte integrante della delibera di C.C. n. 19 del 17/11/2003:

La prescrizione si ritiene accoglibile totalmente.

Il comma 1° viene riscritto come determinato nella Relazione-parere del CUR Ristretto del 27/02/2003 e cioè ‘Le serre fisse sono normate dalla L.R. 19 dell'11/09/86”.

Si prende atto delle determinazioni comunali.

• **Art. 11 - Norme per l'esercizio all'agriturismo**

La prescrizione regionale riguarda la modifica dell'articolo nel modo seguente:

Aggiungere al 1° comma, dopo “... un piano di utilizzazione agrituristica secondo il disposto della L.R. 34/85”.

Il Consiglio Comunale si è determinato così come di seguito riportato testualmente nell'elaborato “Parere sulle prescrizioni regionali” parte integrante della delibera di C.C. n. 19 del 17/11/2003:

Il comma a) viene riscritto come determinato nella Relazione-parere del CUR Ristretto del 27/02/2003 e cioè dopo “ un piano di utilizzazione agrituristica”, aggiungendo “secondo il disposto della L.R. 34/85”.

Si prende atto delle determinazioni comunali.

5.3.2. Tav. 25

- ZONA E1

La prescrizione regionale riguarda la modifica dell'articolo nel modo seguente:

Sono così riformulati i capoversi a) e b): “Iff = 0.05 mc/mq di cui 0.03 può essere utilizzato per la residenza.”

E' stralciato il capoverso N.B. 3.

Il Consiglio Comunale si è determinato così come di seguito riportato testualmente nell'elaborato “Parere sulle prescrizioni regionali” parte integrante della delibera di C.C. n. 19 del 17/11/2003:

La prescrizione si ritiene accoglibile totalmente

I capoversi a) e b) vengono riscritti come stabilito nella Relazione-parere del CUR Ristretto del 27/02/2003 e cioè: Iff = 0,05 mc/mq, di cui 0,03 mc/mq può essere utilizzato per la residenza.

Inoltre viene stralciato il capoverso N.B. 3.”

Si prende atto delle determinazioni comunali.

E) ESAME OSSERVAZIONI

Punto 6 (relazione parere del C.U.R.)

La Relazione Parere del CUR Ristretto concorda con tutte le osservazioni controdedotte dal Commissario ad acta con propria determinazione n. 2 del 26/02/01 ad eccezione delle osservazioni nn. 1 - 4 - 8 - 9 - 17 - 18 - 20 e 30 con le valutazioni riportate al punto 6 della stessa relazione.

Il Consiglio Comunale accoglie le determinazioni regionali.

Si prende atto delle determinazioni comunali.

F) ELABORATI E DATI CARTOGRAFICI allegati alla deliberazione C.C. n. 19/2003.

Gli elaborati ed atti allegati alla Delibera C.C. 19 del 17/11/2003 valgono nei limiti e nei termini di recepimento delle prescrizioni regionali di cui alla delibera G.R. n. 307/2003, restando valido per quant'altro non oggetto di diversa valutazione in questa sede le previsioni e le indicazioni del P.R.G. adottato.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di poter proporre alla Giunta l'approvazione definitiva del PRG del Comune di ACQUARICA DEL CAPO con l'introduzione delle prescrizioni e modifiche di cui alle delibere G.R. n. 307/2003, così come integrate e/o modificate e/o riconfermate esaustivamente ai punti A, B, C, D ed F della presente relazione.

In ordine alle osservazioni si riconfermano le valutazioni di cui alla delibera di G.R. n. 320/2003, così come innanzi riportato al punto E).

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 lettera d).

ADEMPIMENTI CONTABILI Di CUI ALLA L.R. N. 28/01

“NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra esposte, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'U.O. - 3° - URB., dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- Di approvare la relazione dell'Assessore

- Di approvare definitivamente il PRG del Comune di ACQUARICA DEL CAPO adottato con delibera di Commissario ad acta n. 1 dell'8/05/99 con l'introduzione delle prescrizioni e modifiche di cui alla delibera di GR. n. 307 del 25/03/2003, così come riconfermate e/o integrate conclusivamente ai punti A), B), C), D) e F) di cui alla narrativa e che qui per economia espositiva si intendono integralmente riportati.
- In ordine alle osservazioni si riconfermano le valutazioni di cui alla delibera di G.R. n. 307/2003, di cui al punto E) innanzi riportato;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia;
- Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di ACQUARICA DEL CAPO del presente provvedimento e a provvedere alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 2004, n. 961

S. Marco in Lamis (Fg) - Variante al PdF per individuazione aree per insediamenti artigianali. Delibera di C.C. n. 48 del 20/06/2000. Loc. "Coppe Casarinelli".

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed ERP, DR. Enrico Santaniello sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio e confermata dal dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“Il Comune di S. Marco in Lamis, dotato di R.E. e P d F vigente, con delibera di C.C. n. 48 del 20/06/2000 ha adottato una variante al su indicato strumento urbanistico generale, ai sensi della L.R. n. 56/80 art. 55., per la localizzazione di aree da destinare ad insediamenti produttivi di beni e ser-

vizi, nello specifico aree per laboratori artigianali, di servizio, e attrezzature commerciali.

Gli atti tecnici inviati con nota prot. 3177 del 28.2.2001 sono costituiti dai seguenti elaborati:

- TAV. 1 Stralcio del vigente PdF
- TAV. 2 Delimitazioni aree interessate alla Variante ai PdF
- TAV. 3 Stralcio N.T.A. della zona oggetto e variante in conformità al PRG
- TAV. 4 Stralcio variante al 3° P.P.A. per P.I.P.
- TAV. 5 Planimetria stato di fatto
- TAV. 6 a, b, c, Progetto del P.I.P. su mappa catastale con Piano viario, Azzonamento, Servizi
- TAV. 7 Piano delle aree edificabili, tipologia edilizia, parametri edificatori, arredo
- TAV. 8 Norme Tecniche di Attuazione
- TAV. 9 Sezione tipo delle sedi stradali
- TAV. 10 Elenco catastale delle proprietà da espropriare con annesso elaborato grafico
- TAV. 11 Progetto di massima delle Opere di urbanizzazione
- TAV. 12 Relazione finanziaria
- TAV. 13 Programma e fasi di Attuazione
- TAV. 14 Relazione illustrativa
- TAV. 15 Dimensionamento del P.I.P.
- TAV. 16 Rilievi topografici con curve di livello ad 1,00 mt. di equidistanza.

Gli atti in questione sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi non risultano prodotte osservazioni né opposizioni. giusta attestazione a firma del Segretario Generale in data 11/09/2000.

La variante in questione interessa aree territoriali omogenee destinate dal vigente PdF a zona Rurale E ed è caratterizzata dai seguenti indici e parametri urbanistici:

sup. territoriale:	mq. 49.379
sup. fondiaria:	mq. 22.152
indice di f.t.:	mc/mq. 1,8
indice di f.f.	mc/mq. 4
altezza max	mt 11
rapporto max di copertura:	50%
volume totale realizzabile:	mc. 87. 836
sup. stradale:	mq. 2.493
distanza minima dai confini e cigli stradali:	mt. 5,00
distanza minima tra i fabbricati:	mt 10,00
sup. standard (S) :	mq. 24. 734

L'Amm.ne Com.le, con la variante proposta ha inteso, in ragione di un effettivo fabbisogno di edilizia produttiva, riconsiderare la pianificazione comunale in tema di previsione di zone omogenee di tipo D. Infatti, il Comune risulta dotato di un P.F. approvato con delibera di C.C. n. 568 del 19/12/81 dimensionato per Ha 23.27.00 e volumetria 442.161 che, ad oggi, come si rileva nella delibera di C.C. n. 48/2000, non è stato interessato da alcun intervento insediativo sia a causa della non idonea ubicazione che per i vincoli insistenti sull'area (usi civici, sismico, idrologicoforestale); di conseguenza con la delibera di C.C. n. 48/2000 di adozione del P.i.P. in questione, l'A.C. revoca la citata delibera di C.C. n. 568/81, intendendo rilocalizzare le volumetrie previste nel PIP Borgo Celano nella nuova zona produttiva in questione.

Preliminarmente si evidenzia che in questa sede si provvede alla valutazione della variante urbanistica, restando demandata all'A.C. la successiva fase di attuazione secondo le procedure di cui all'art. 27 della l.s. n. 865/71.

Per quanto riguarda il dimensionamento del fabbisogno di edilizia produttiva conie si rileva dell'elaborato 15: Dimensionamento P.I.P., l'A.C. ha proceduto secondo i criteri della delibera di G.R. n. 6320/89, facendo riferimento sia ai dati relativi al censimento del 1991, sia ai dati variamente raccolti da fonti come la Camera di Commercio, Censimento Intermedio delle Imprese, anagrafe comunale, ufficio del lavoro, indagini dirette sul territorio (175 attività produttive iscritte alla Camera di Commercio con sede della propria attività nell'ambito del centro abitato la cui espansione produttiva impone la delocalizzazione come rappresenta la CONFAPI).

Il dimensionamento del settore produttivo considerato, pur riferendosi alla delibera di G.R. n. 6320/89, è effettuato soprattutto in relazione alla ipotesi di perseguire la delocalizzazione delle attività produttive presenti nell'ambito del centro abitato - circa 175 aziende - di cui n. 40 hanno manifestato l'interesse alla formazione di un nuovo strumento urbanistico e in particolare sono oltre n. 20 aziende interessate ad insediarsi con immediatezza.

Sotto il profilo urbanistico la scelta dell'area, nelle vicinanze del centro abitato, è motivata sia in ragione della natura delle attività produttive di tipo artigianale (lavorazione del legno, della pietra dei metalli, di assistenza al settore auto: carrozzieri,

gommisti, meccanici), sia al fine di contenere al minimo i costi di urbanizzazione necessari all'insediamento; infatti l'intero lotto, a forma irregolare, costeggia la Str. Prov. per Rignano G.no, ed è servito di viabilità di previsione che consente una facile accessibilità al comparto, permette un basso costo delle infrastrutture, e consente l'allacciamento alle reti idriche e fognarie esistenti a confine con il P.I.P.

Per quanto riguarda le tipologie insediative, i lotti hanno dimensioni comprese tra 1.000 e 3000 mq.; sono distribuiti secondo una logica che tende ai minimi costi di urbanizzazione e nel contempo a rendere agevole l'accessibilità ai lotti e ai servizi.

Inoltre, le limitazioni derivanti dalla forma irregolare del comparto, dalla morfologia accidentale del territorio, dai vincoli delle fasce di rispetto cimiteriale e stradali, dalla presenza di tralicci di alta tensione e della rete telefonica, hanno condizionato la distribuzione dei lotti lungo una viabilità centrale di previsione del P.I.P.

Per quanto riguarda le aree a standard urbanistici, reperite nella quantità minima del 10% del comparto, di cui al D.M. n. 1444/68 art. 5 p.a.), il Piano prevede un lotto destinato a Centro Servizio e comunicazione, con funzioni di fornire servizi di interesse generali e di supporto alle imprese; le N.T.A. del P.I.P. prevedono anche la realizzazione di residenze integrate alle attività produttive.

Premesso quanto sopra, si ritiene di poter condividere in generale la scelta pianificatoria dell'Amm.ne Comunale, e ciò in relazione alla localizzazione ed al dimensionamento che tende a riequilibrare le aree già previste a Borgo Celano e inattuato, per le quali si prevede in questa sede la ritipizzazione a Zona omogenea Agricola.

In particolare, si precisa che la presenza di residenze deve essere nella misura di una unità abitativa per lotto con superficie utile comunque non superiore al 20% di quella destinata alle attività produttive (art. 51 lett. C.) punto 2; inoltre, attesa la previsione di residenze, le dotazioni a standard urbanistici vanno opportunamente incrementate in ragione del numero degli abitanti insediati pari ad una quantità minima di 18 mq. per abitante insediato.

In merito al Piano sono stati acquisiti i pareri favorevoli:

- dell'Assessorato Regionale ai LL.PP., ai sensi

dell'art. 13 della L. 64/74 giusta nota n. 29209 del 11/01/2001;

- dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, Foreste- Ispettorato Ripartimentale delle foreste, Nulla-Osta ai sensi del R.D. n. 3267/1923, giusta determinazione n. 262/2000 alle condizioni in esso contenute.
- Per quanto riguarda i rapporti con il vigente PUTT/Paesaggio, il PIP in questione è esentato dal Parere Paesaggistico, in quanto già adottato alla data di entrata in vigore del PUTT/P. stesso (art. 5.03 punto 4.2).
- Per quanto riguarda le Zone di Interesse Comunitario e le zone di Protezione Speciale, giuste direttive CEE, le aree in questione non risultano interessate da alcuna previsione.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta l'approvazione della variante urbanistica per la individuazione di aree territoriali, costituenti un Comparto per Insediamenti produttivi Artigianali) adottato dall'A.C. con delibera di C.C. n. 48 del 20/06/2000, e ciò con limitatamente agli aspetti di localizzazione e disciplina dell'area, demandandosi all'A.C. la successiva fase di adozione e approvazione del PIP di cui all'art. 27 della l.s. 865/71 alle cui procedure le aree sono soggette ai sensi dell'art. 55 della L.R. 56/80.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4 - LETT. D) DELLA L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01:

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITA-

TIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE.

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed ERP;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dal Dirigente d'ufficio e dal Dirigente di Settore;

A VOTI unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare per le considerazioni, motivazioni e prescrizioni in narrativa esplicitate la variante al PdF vigente del Comune di San Marco in Lamis adottata con delibera di C.C. N. 48 del 20.06.2000 per la realizzazione di insediamenti artigianali.
- Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul BUR della Regione Puglia.
- Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di S. Marco in Lamis del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto